

dietro un uso antico. I carabinieri reali quando non vi sono le guardie del Corpo, come avviene ora nel tragitto da Genova a Torino, esercitano l'ufficio delle guardie del Corpo, ed è perciò che la Commissione avrebbe destinato i carabinieri a custodire la salma del Re, come ufficio che più appositamente ad essi appartiene.

Questa è l'unica ragione; del resto se credono doversi anche mettere la guardia nazionale, si metterà anche questa.

*Voci. Bene! bene!*

**PRESIDENTE.** Ora dunque si procede alla votazione per scrutinio segreto della legge già votata per articoli per l'estensione dei diritti civili e politici ai cittadini contemplati nelle leggi d'unione del 1848.

Essa nel suo complesso è ora concepita come segue. (Vedi volume *Documenti*, pag. 249.)

(Si procede alla votazione segreta.)

Risultamento della votazione:

Votanti . . . . .	115
Maggiorità . . . . .	58
Voti favorevoli . . . . .	81
Voti contrari . . . . .	34

(La Camera approva.)

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Continuazione della discussione sulla legge per la soppressione dei maggioraschi, dei fedecommissi e delle commende;

2° Discussione sulla relazione intorno al trattato di pace coll'Austria;

3° Relazione di petizioni.

## TORNATA DEL 24 SETTEMBRE 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Dichiarazioni d'urgenza — Giuramento di alcuni deputati — Dichiarazioni relative alla relazione sul trattato di pace — Lettere per congedo dei deputati Antonini, Cagnardi e Jacquemoud Giuseppe — Relazione del progetto di legge sul credito al Ministero di 150,000 lire per i campioni metrici — Relazione ed approvazione dell'elezione del quarto collegio di Torino — Sospensione di quella del collegio di Bobbio — Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle primogeniture, fideicommissi, ecc. — Parole dei deputati Cabella, Farina, Torre e Pescatore — Emendamenti dei deputati Demarchi, Bunico e Torre — Reiezione del primo ed approvazione del secondo, che è articolo 8 — Articolo 9 del deputato Cabella ed altri — Aggiunta del deputato Torre — Spiegazioni del deputato Cabella — Emendamento del deputato Bunico all'articolo 9 — Approvazione dell'articolo 9 emendato — Lettura dell'intera legge — Mozione del deputato Balbo per la votazione sul trattato di pace senza discussione di sorta — Obbiezioni del deputato Dabormida — Osservazioni dei deputati Sineo e Farina — Dichiarazione del ministro dei lavori pubblici — Richiami del deputato Valerio sulla proposizione del deputato Balbo — Proposizione del deputato Mellana — Questioni di priorità — Scrutinio di divisione sulle due proposizioni, ed approvazione di quella del deputato Mellana, sospensiva — Spiegazioni del medesimo — Proteste dei deputati Valerio e Tecchio sulla proposizione del deputato Balbo — Relazione del progetto di legge per un prestito di 75 milioni — Richiami del deputato Dabormida, e considerazioni del deputato Jacquemoud Antonio — Deliberazione per seduta a domattina — Votazione ed approvazione della legge sull'abolizione delle primogeniture, fideicommissi, maggioraschi, ecc.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

**BUTTINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

**MICHELINI G. B.**, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

1517. Ottantacinque particolari della Vauda di Ciriè, ora San Carlo, supplicano onde si provveda alle prepotenze ed oppressione a cui van soggetti per parte di monsignor Fransoni e della curia arcivescovile a cagione dell'erezione della nuova parrocchia di San Carlo, a cui essi si sono opposti perchè dannosa ed incomoda.

1518. Bergoglio Domenico, misuratore e ricevitore delle regie gabelle in Chivasso, presenta un progetto di riforma del sistema delle gabelle accensate.

1519. Settantasei cittadini di Mondovì presentano varie considerazioni onde si decreti l'incameramento dei beni delle manomorte, si faccia una legge mercè la quale tutti i regnicoli siano soggetti alle leggi dello Stato ed al foro civile.

1520. Lombardi Tommaso, narrando di aver somministrato al corpo d'artiglieria lombardo vari finimenti, e non volendosi da questo Governo soddisfare questo suo credito, chiede che la Camera vi provveda, avuto riguardo anche alla mi-

sera condizione a cui trovasi ridotto colla numerosa sua famiglia.

1521. (Anonima)

1522. Fortunati Giacinto, della provincia di Savona, chiede s'inviti il Ministero di riammettere ad impiego i vari intendenti posti in aspettativa e dispensati da ulteriore servizio, onde utilizzare queste persone fornite di talenti, e procurare al tempo stesso un risparmio alle finanze.

1523. Masso Ignazio chiede che tutti i medici e chirurghi borghesi cessino dal far servizio negli ospedali militari, e subentrino a questi gli ufficiali di sanità.

1524. Gerbino e gli altri compadroni dei molini posti sul territorio di Saluzzo protestano che senza previa indennità corrispondente al valore attuale dei molini non possono venire spogliati del loro diritto, e chiedono si dichiarino con un ordine del giorno motivato ed in via d'urgenza, che le leggi relative alla bannalità sì reale che coattiva sono tuttora in osservanza, e devono perciò rispettarsi i diritti che ne dipendono.

1525. Monti Giuseppe e Paolo, fratelli, della provincia di Vercelli, chiedono sia loro restituita la cavalla da essi imprestata al Governo per la guerra.

1526. Gianelli d'Isola, soldato nel 10° reggimento, espone essere stato impedito da malattia di restituirsì in tempo al reggimento, per cui fu dichiarato ritardatario e posto nell'ordinanza; che, giustificatosi quindi la causa del suo ritardo, ottenne dal suo colonnello il congedo, il quale il commissario di guerra non volle sottoscrivere, allegando esser per questo necessario un ordine ministeriale, che non gli fu fatto di ottenere; epperò supplica la Camera a provvedere onde ei possa sollecitamente restituirsì presso la sua famiglia, ridotta pressochè in rovina.

1527. Botto Ottavio Gerolamo ed altri aiutanti maggiori della guardia nazionale di Genova chiedono una indennizzazione o compenso per i cinque mesi trascorsi senza stipendio, e che qualora non si stimasse avere essi diritto alla nuova organizzazione della guardia nazionale, che siano loro conferiti altri impieghi.

1528. Ferrari G. B., d'Ortovero, narra che i disordini che funestavano in addietro la provincia d'Albenga sono cessati, mercè la condotta prudente di un consigliere d'intendenza di quella provincia, ed al tempo stesso protesta contro la tumultuosa dimostrazione fatta in Albenga ad un individuo (che dichiara innocente) avente lo stesso nome, sulla supposizione che esso fosse stato delatore dei disordini enunciati nella sua petizione.

1529. Il Consiglio delegato di Cuneo e molti abitanti della medesima città adducono nuove ragioni per appoggiare il progetto di legge tendente a far classificare fra le strade reali quella che per Val di Stura mena alla Francia.

1530. Molti venditori di merci, esponendo che il sindaco di questa capitale, con manifesto 15 corrente, proibì l'andar vendendo per la città dette merci con carretto, tavole e ceste, domandano sia loro destinato a tal uopo un apposito locale.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, sottoporro alla medesima l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

#### GIURAMENTO DI ALCUNI DEPUTATI.

(I deputati Torelli, Campana, Revel e Roverizio prestano giuramento.)

#### DICHIARAZIONI SULLA RELAZIONE SUL TRATTATO DI PACE.

**CABELLA.** Chiedo di parlare sul processo verbale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cabella ha la parola.

**CABELLA.** Le cose espote dall'onorevole deputato Ravina nella tornata del 22 corrente, sia a nome proprio, sia come relatore della Commissione incaricata dell'esame del trattato di pace, obbligano gli altri sei commissari ad una spiegazione richiesta egualmente dai doveri che ci imponeva il nostro mandato, dalla dignità della Camera e dell'immensa gravità del subbietto.

Si dubitò a principio nel seno della Commissione se, trattandosi di subire una pace dolorosa impostaci da una necessità ineluttabile, forse non dovesse parere più conveniente alla vostra dignità che noi ci limitassimo a proporvi senza preamboli, e quasi in silenzio, le nostre conclusioni. Prevalse l'opinione contraria, e fu deliberato esporvi le considerazioni che le condizioni del trattato; e i documenti uniti al medesimo ci avevano suggerito; e ciò per il motivo principalmente che non si potesse passare in silenzio l'ingiuria gravissima fatta alla nazione nei documenti comunicatici, laddove si attribui all'opera di una fazione la santa guerra che, voluta dall'universale consenso, venne due volte bandita dal Re e dalla nazione legalmente rappresentata dai poteri costituiti.

Il relatore ebbe l'incarico di riferirvi quali fossero i pensieri della Commissione; ma la relazione ch'egli aveva preparata non potè riunire in tutte le sue parti i nostri consensi. E poichè eravamo stretti dalla massima urgenza a presentare il nostro lavoro, ed un ulteriore ritardo era incomportabile, si ritornò a quel primo pensiero di presentarvi con brevi e semplici parole le nostre conclusioni, le quali erano le seguenti:

Che il trattato di estradizione del giugno 1838 non potesse applicarsi in verun modo ai delitti politici, nè s'intendesse richiamato in vigore in quelle parti che fossero per avventura in opposizione col nostro Statuto;

Che malgrado l'assicurazione data dal Ministero della non esistenza di alcun trattato segreto, pur tuttavia si dichiarasse che ove mai non esistessero trattati segreti non s'intenderebbero mai richiamati in vigore;

Che anzi il Ministero procurasse di concordare coll'Austria e comunicare poi al Parlamento una nota dei trattati richiamati in vigore da quello del 6 agosto;

Che finalmente il Governo fosse invitato fin d'ora a denunziare, nel termine stabilito, prima che spiri il biennio, la convenzione del 4 dicembre 1834, troppo dannosa ai nostri interessi commerciali;

Che sotto a queste riserve e a queste condizioni, le quali furono nel seno della Commissione consentite dal Ministero, la Camera dichiarasse, attesa l'ineluttabile necessità, non dissentire che il trattato del 6 agosto avesse la sua esecuzione.

Queste conclusioni furono deliberate all'unanimità. E poichè la relazione che fu letta alla Camera nella tornata di sabato non ci fu comunicata nell'ultima sua forma, perciò dichiariamo non poterne accettare la solidarietà se non nelle sue conclusioni, ed in quanto esse sono conformi a quelle che ho ora espote.

Tale è la spiegazione che i sei commissari erano in obbligo di darvi.

**RAVINA.** Già ho espote nel preambolo della relazione, il

quale intendesi tutto mio e non della Commissione, i motivi per cui io mi era attenuto alla brevità nel fare la relazione. Essi furono ora più ampiamente esposti dal signor Cabella. Egli è vero che si convenne, ed egli lo confessa, nel fare una breve relazione; quanto poi disse ora il signor Cabella che doveva contenere la relazione, tutto appunto lo contiene la mia, eccetto due cose; prima, riguardo al trattato di estradizione ho detto chiaramente che non poteva essere applicato per nessun modo ai delitti politici, ed ho esposto ancora le ragioni; quanto ai trattati segreti ho detto pure chiaramente nella relazione che, avendone parlato col signor ministro che allora si trovava presente alle nostre tornate, non si credeva esistesse, anzi egli affermò chiaramente che non esisteva nessun trattato segreto, ma che in ogni modo se esistesse sarebbe affatto nullo e di niun valore; che il Ministero avrebbe concordato coll'Austria una nota, un catalogo dei trattati esistenti e che l'avrebbe comunicato al Parlamento; di ciò si è parlato, ma non si è conchiuso altro se non se che si esprima che ogni trattato segreto che per avventura esistere potesse, dovrebbe essere reputato come non avvenuto, e che non sarebbe tampoco necessario che si dichiarasse; e in questo convenne la maggioranza della Commissione, ma non già in quella conclusione che dovesse presentarsi al Parlamento una nota dei trattati esistenti.

Vengo all'altra parte che riguarda il trattato del 1834. Si è detto che era un trattato nocivo a noi, e che conveniva senza dubbio disdirlo quando fosse venuto il tempo opportuno.

In questo convenimmo tutti; ma nell'ultima tornata che abbiamo tenuta tutti ci siamo accordati nel dire che conveniva trattare questa materia quando si sarebbe avvicinato il tempo del disdirlo, perchè da questo tempo a quello potevano cambiare le circostanze, e il Parlamento avrebbe veduto più chiaramente la cosa allora di quello che l'avrebbe veduta adesso; e si è conchiuso che si sarebbe aspettato, e però che non era necessario parlarne nella relazione. Io mi rapporto alla testimonianza degli altri commissari che si è presa nell'ultima tornata questa deliberazione.

Quanto poi alla brevità della relazione, io ho letto la mia relazione, la quale era assai lunga, quindi ne ho letto un'altra brevissima, ed ho detto: quale volete? La maggioranza accettò la relazione breve, e siccome io l'aveva incominciata in questo modo:

*Vae victis! così gridava anticamente appiè del Campidoglio un barbaro capitano; e poi dicendo che non trovando un Camillo che valga a punire l'insolenza del vincitore, perciò noi incalzati da una ineluttabile necessità, accettiamo questo trattato.*

Alcuno disse: *questo Camillo non ci sta bene*, ed io ho soppresso il Camillo. (*ilarità*)

**VALERIO L.** Propongo l'ordine del giorno.

**RAVINA.** Il signor Cabella non voleva quel *vae victis*, ed io condiscesi ancora a cancellare il *vae victis*.

Dove è dunque il difetto della mia relazione, e in che mai si discosta dal voto della maggioranza della Commissione?

La relazione che ho letta conteneva tutto ciò che vi era nell'altra che ho sottoposto all'approvazione della Commissione. Spero pertanto che la Camera approverà il mio operato.

**PRESIDENTE.** Trattandosi di materia tanto grave, non credo opportuno che si debba entrare in queste discussioni particolari; quindi essendosi proposto l'ordine del giorno, lo metto ai voti.

(È approvato.)

#### ATTI DIVERSI.

**BUTTINI.** Prendo occasione dalla petizione epilogata al numero 1524 per muovere calda preghiera alla Camera acciò voglia accelerare al possibile una legge relativa all'abolizione delle bannalità tutte. I danni che ne risente, assieme ad altre parti dello Stato, la città di Saluzzo in particolare sovra la macinatura del grano, si può dire, senza tema di cadere in declamazioni, che sono grandissimi, incalcolabili, insoffribili. I Saluzzesi non dissentono mai certamente che sieno a tenor di giustizia e della più stretta legalità compensati i proprietari dei molini là esistenti, ma riconoscono ad un tempo che la giustizia stessa grida fortemente, ed esige che sia finalmente provvisto all'indennità non già soltanto di pochi, ma di un'intera popolazione, che per mia bocca protesta altamente contro la conservazione di una bannalità siffatta; bannalità che si potrebbe qualificare quasi un'incessante quotidiana spogliazione, per quanto si eserciti al minuto, sotto il manto della legge e di antiche convenzioni e decisioni. Signori, noi abbiamo provvisto con applauso della nazione sui fedecommissi, maggioraschi, ecc., provvediamo ben anco, e presto, su questo argomento, e non soltanto gli applausi, ma le benedizioni cresceranno a tanti più doppi. Pensate che con una tal legge voi crescerete nella madia del povero tanti pani di più, e che perciò voi gli aumenterete ad un tempo i mezzi di sussistenza.

Per questo motivo e colla speranza che possa essere di eccitamento alla pronta confezione di una legge sì essenziale, io domando alla Camera che sia dichiarata l'urgenza della petizione registrata al numero 1524.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**COLLA.** Colla petizione 1523 un soldato lagnasi che, quantunque avesse ottenuto il congedo definitivo rilasciatogli dal suo colonnello, non ha mai potuto ottenerne la spedizione dal commissario di guerra, e di avere inutilmente ricorso al ministro della guerra.

Essere già trascorso molto tempo dacchè potrebbe essere tornato a casa sua, poichè compreso nella classe dei congedati.

Io pregherei la Camera a voler tosto decretare d'urgenza questa petizione, poichè è una vera ingiustizia che al petente non venga al più presto rilasciato il suo congedo.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**PAROLA.** Siccome la petizione 1529, sporta dal Consiglio delegato di Cuneo, è relativa al progetto di legge già stato proposto da alcuni deputati, me compreso, onde far dichiarare regia la strada che da quella città tende alla Francia, così io domanderei che questa petizione venisse trasmessa alla stessa Commissione per la classificazione delle strade regie,

(La Camera approva.)

**MICHELINI G. B.** Colla petizione 1530 molti individui espongono che con manifesto del 13 corrente il sindaco di Torino ha proibito il loro commercio ambulante fatto con carri, ceste, ecc. Essi domandano che sia loro dato un apposito locale per esercire questo loro negozio. Molti di essi sono padri di famiglia e campano la vita con questa loro industria, poichè non hanno altri mezzi di sussistenza; è dunque cosa urgente di provvedere a tali richiami; domando pertanto che la loro petizione sia dichiarata d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**VIOVA.** Debbo io pure fare una domanda per ammissione d'urgenza di una petizione. Essa è quella inscritta al n° 1518,

del misuratore Domenico Bergoglio, colla quale esso propone diverse riforme intorno alle gabelle accensate. Questa petizione contenendo molte osservazioni degne di essere prese in considerazione, frutto di una lunga esperienza, sarebbe opportuno dichiararla d'urgenza, affinché possa essere studiata dalla Commissione del bilancio.

D'altronde vi è un'altra ragione per dichiararla d'urgenza, ed è che con tutto il 1850 avrà il suo termine il contratto di appalto delle gabelle accensate, acciocchè se alcuna riforma paresse necessaria, vi si provvegga per tempo, all'occasione, cioè, della discussione del bilancio.

Chiedo quindi alla Camera che questa petizione sia dichiarata d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Il deputato Pissard ha depresso sul banco della Presidenza un progetto di legge, che sarà passato agli uffici.

Il deputato Antonini domanda un congedo di quindici giorni.

Il deputato Cagnardi domanda un congedo di quindici giorni.

Il deputato Jacquemoud Giuseppe chiede un congedo di un mese.

(La Camera accorda.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO DI 150 MILA LIRE PER ATTIVARE IL SISTEMA METRICO.**

**PRESIDENTE.** Invito il signor Chiò, relatore della Commissione per l'esame della legge sui campioni metrici, alla ringhiera.

**CHIÒ, relatore,** presenta la relazione sul progetto di legge sui campioni metrici. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 194.)

**PRESIDENTE.** La presente relazione sarà stampata e distribuita agli uffici.

**VERIFICAZIONE DI POTERI.**

**SIMONETTA, relatore dell'ufficio IV,** riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione dell'avvocato Antonio Mantelli a deputato del IV collegio di Torino.

(La Camera approva.)

Riferisce e propone alla Camera la convalidazione dell'elezione del signor Angelo Tamburelli a deputato del collegio di Bobbio.

**BUNICO.** Prima di procedere alla convalidazione mi pare sarebbe opportuno sapere se l'eletto sia impiegato o no.

**SIMONETTA, relatore.** Mi indirizzerò al Ministero chiedendo se l'eletto di Bobbio sia impiegato.

**PINELLI, ministro dell'interno.** So che è sindaco, ma non risulta al Ministero che l'eletto sia impiegato.

**MICHELINI G. B.** L'ufficio IV prima di presentare la relazione avrebbe dovuto prendere le necessarie informazioni; quindi io propongo che il giudizio definitivo su questa elezione sia differito insino a che non siano fatte le opportune investigazioni, mercè le quali l'ufficio possa presentarci una definitiva conclusione.

**PRESIDENTE.** Abbiamo due proposte: quella della Commissione e quella del deputato Michelini.

La questione di sospensione volendo avere la priorità, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI MAGGIORASCHI, DEI FEDECOMMESSI, ECC.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulla legge di soppressione dei fedecommissi, delle commende e dei maggioraschi.

Io ricorderò alla Camera come dopo una lunga discussione sugli ultimi articoli aggiunti, si decise di rimandarli alla Commissione perchè riferisse sui medesimi.

Io quindi inviterò il signor relatore di questa Commissione a voler farci conoscere l'opinione della medesima.

**CABELLA.** La Camera nella presente questione ha inteso di seguito tre oratori contrari alla proposta del deputato Torre e de' suoi colleghi.

Rimaneva agli autori della proposta l'ufficio di sostenerla; ma sulla domanda del deputato Sineo venne sospesa la discussione.

Non ci siamo opposti a questa sospensione perchè sapevamo che essa era anche diretta a dare il passo a due leggi di massima urgenza.

Ma ora parmi che, prima di sentire il rapporto della Commissione, si dovrebbe intendere uno degli oratori che hanno fatto la proposta, onde la Camera possa anche meglio comprendere il rapporto della Commissione, e la Commissione stessa possa avere dei nuovi lumi dalle risposte che si potranno dare agli argomenti addotti in contrario.

Io domanderei dunque che mi fosse data la parola prima che al relatore della Commissione.

**PRESIDENTE.** Se la Camera non ha difficoltà, accorderò la parola al deputato Cabella.

**CORNERO G. B.** Faccio osservare che sarebbe molto più opportuno ascoltare prima il relatore sull'ordine della discussione. Il signor Cabella addurrebbe poi tutti i suoi argomenti.

**CABELLA.** È appunto sull'ordine della discussione che chiedo di parlare.

Io faccio maggior istanza per ottenere la parola, perchè essendomi proposto di presentare le mie osservazioni alla Commissione medesima, ciò mi fu tolto, perchè questa si radunò ad un ora in cui era occupato nella gravissima faccenda del trattato di pace, e non potei perciò portare nel seno della mia Commissione la mia risposta.

**PESCATORE, relatore.** Il signor Cabella desidera parlare sull'ordine della questione. Per me dichiaro, come relatore della Commissione, che non ho difficoltà, giacchè sono certo che il suo discorso illuminerà la questione quanto qualunque altro.

(La Camera accorda la parola al deputato Cabella.)

**CABELLA.** Signori, risponderò brevemente alle obiezioni che contro il nostro progetto furono presentate dal ministro di grazia e giustizia e dai deputati Ravina e Bunico.

Essi esaminarono la questione sotto un aspetto ben diverso da quello che io intendo presentarvi. Le ragioni da loro addotte ci erano da gran tempo note, poichè son quelle che si fecero valere dal 1799 in poi per sostenere la libertà dei beni riservati all'immediato successore. Eppure queste ragioni non ci poterono rimuovere dal farvi la nostra pro-

posta, come non ci rimuovono dall'insistervi con tutte le nostre forze.

Qual è, signori, l'ufficio del Parlamento? Siamo noi forse giureconsulti chiamati a risolvere una questione di diritto costituito? oppure giudici il cui ministero consista nell'interpretare e nell'applicare, buona o cattiva, una legge esistente? No certamente, noi siamo legislatori, chiamati a far nuove leggi dove sia il bisogno, a derogare o riformare le antiche dove i loro provvedimenti non sieno conformi ai presenti ordini sociali, a regolare nel modo che giudichiamo opportuno tutti i diritti che troviamo in sospenso.

La questione non deve essere dunque agitata negli angusti limiti di una paurosa giurisprudenza, come fecero i nostri oppositori, ma deve essere trasportata nel vasto campo della legislazione. Non è una questione *de iure constituto*, ma una questione *de iure faciundo*. Poniamoci su questo terreno, e voi vedrete, o signori, come svaniscano tutti gli obbietti avversari.

Proponendovi l'articolo di cui ora si disputa, noi abbiamo ragionato così. Fra pochi giorni, quando la presente legge sia pubblicata, la totalità dei beni fedecommissari sarà in Piemonte definitivamente svincolata e libera nelle mani degli attuali possessori. Se questa legge non si estendesse alla Liguria, la metà dei beni fedecommissari continuerebbe colà a rimanere riservata all'immediato successore. Questa difformità di legislazione nelle diverse parti di un medesimo Stato non sarebbe conforme allo scopo che si propone una legge di sua natura generale. La sorte dell'attuale possessore deve essere eguale in Piemonte ed in Liguria. Per far ciò e per togliere qualunque dubbio convien dichiarare espressamente che la legge si estende alla metà dei beni riservata in Liguria al successore immediato.

Ciò facendo, veniamo noi ad offendere un diritto quesito, a togliere una proprietà che già fosse acquistata all'immediato successore?

Ecco l'unica questione che si tratta di risolvere; e la negativa non può essere dubbiosa.

Quando il legislatore prende a regolare la trasmissione della proprietà, l'unico ostacolo ch'egli può incontrare nella sua azione, si è quello dei diritti quesiti ch'egli deve rispettare, e che non potrebbe senza ingiustizia ritogliere. Se non vi sono diritti quesiti da rispettare, nulla si oppone all'azione del legislatore.

Ciò non ammette dubbio in diritto. In fatto qual è il diritto quesito che potesse essere violato dalla nostra proposta? Voi lo cerchereste indarno.

Lasciamo pure da parte per un istante la questione, se il vincolo fedecommissario sussista ancora sulla metà riservata all'immediato successore. Supponiamo pure per un momento che questo vincolo sia stato tolto dalle leggi del 1799. Ne verrebbe egli forse per conseguenza che noi non potessimo attribuire, malgrado ciò, all'attuale possessore la metà dei beni riservata al successore immediato? Perché questa conseguenza fosse giusta, bisognerebbe che il successore immediato avesse un diritto quesito su questi beni sì ch'egli non potesse esserne più dispogliato. Ora nulla è men vero di ciò. Il successore immediato non ha e non può avere, a termini delle leggi del 1799, alcun diritto quesito sulla metà che gli è riservata, finchè la sua chiamata non si verifichi per la morte dell'attuale possessore. Fino a quest'epoca è incerto in quale persona sarà per verificarsi una tal qualità. Quegli che attualmente sarebbe chiamato non ha che la speranza di avere un giorno la qualità di successore, nel caso ch'egli sopravviva all'attuale possessore. E questa speranza non è un

diritto quesito, e molto meno può essere titolo per attribuirgliene alcuno.

Questa verità è così sensibile, è così sentita da tutti, che sarebbe un vero perditempo il dimostrarla. Ditemi, di grazia, in che differisce la speranza dell'immediato successore sotto le leggi liguri dalla speranza dell'immediato successore sotto il regio editto del 1817? Entrambi ripetono la loro chiamata dalle tavole dell'istituzione; entrambi attendono la devoluzione dei beni dalla loro sopravvivenza all'attuale possessore; il diritto di entrambi è sospeso dalla medesima condizione. Ma se la speranza del successore immediato in Piemonte non vi ha ritenuto dall'attribuire all'attual possessore libera ed intera la proprietà dei beni, per qual ragione, io domando, la speranza dell'immediato successore in Liguria vi riterrebbe dall'attribuire anche colà all'attual possessore la totalità dei beni?

È certo o no che così facendo non violerete alcun diritto quesito? Ma allora è egualmente certo che l'azione del potere legislativo non trova ostacoli, e che la proposta fattavi da me e da' miei colleghi dev'essere accolta, s'ella è conveniente, s'ella è conforme, come lo è certamente, al voto della legge che già avete votata.

Ci si dice che con ciò noi veniamo a derogare le leggi del 1799, e a modificare gli effetti delle medesime. Eh certamente! Chi potrebbe dubitarne? Attribuendo all'attual possessore quella parte di beni che esse riservarono all'immediato successore, noi abrogiamo senza dubbio in questa parte le leggi liguri. Ma che perciò? È egli forse interdetto al legislatore di abrogare le leggi antiche, e di regolare diversamente i diritti che ne dipendevano, quando questi diritti sono tuttavia in sospenso? Or che altro si farebbe coll'articolo che noi vi proponiamo? Gli effetti delle leggi liguri in ordine alla metà dei beni, essendo tuttavia in sospenso e d'altro non trattandosi che di togliere all'immediato successore una semplice speranza, il legislatore ha senza dubbio la facoltà di ritogliere questa speranza, e di regolare in modo diverso dalle leggi liguri i diritti che esse lasciarono, e che si trovano tuttavia in sospenso.

Ecco, o signori, il vero aspetto sotto il quale deve essere esaminata e risolta la questione. E sotto quest'aspetto non v'è ombra di dubbio che l'aggiunta che noi vi proponiamo sia pienamente nei vostri poteri.

Resta allora solamente la questione della convenienza; se, cioè, sia utile, se sia conforme al pensiero ed al voto della legge l'articolo proposto alla vostra sanzione.

Ora io non vedo chi potrebbe dubitare di tal convenienza. Quando noi facciamo una legge, secondo la quale l'attuale possessore debba avere l'intera e libera proprietà dei beni fedecommissi, sarebbe contrario al nostro voto che in Liguria ciò non seguisse, e la metà dei beni continuasse colà ad essere riservata ad un incerto successore. Questa difformità fra le provincie d'un medesimo Stato è sempre cosa da fuggirsi.

Oppose il deputato Bunico che questa difformità l'abbiamo sancita per la Sardegna, lasciando colà in vigore l'editto del 5 agosto 1848, e che perciò dobbiamo tanto più rispettarla in Liguria a riguardo di leggi che hanno già cinquant'anni di osservanza.

Da quest'osservazione io ne deduco una conseguenza direttamente contraria. Se noi conserviamo alla Sardegna le disposizioni dell'editto 5 agosto, egli è perchè i principii della civile uguaglianza essendo troppo di recente introdotti in quell'isola, non bisogna tutto d'un tratto rovesciar l'antico edificio per non recare agl'interessi privati una troppo grave perturbazione. Ma per ciò appunto non dobbiamo avere lo

stesso riguardo per un paese dove già da cinquant'anni questi principii sono attuati. Come? Voi credete potere senza pericolo svincolare totalmente i fedecommissi in Piemonte, dove ieri ancora erano permessi, dove dodici anni fa erano in vigore le regie Costituzioni, e temereste di attuare lo stesso principio alla Liguria che già da cinquant'anni è preparata a ricevere la pienezza del beneficio?

Questo serve di risposta ad un altro obbietto dell'onorevole Farina, che, cioè, la nostra proposta verrebbe a perturbare gli interessi di qualche famiglia. Se un tal timore potesse muovervi, voi dovrete revocare il voto dell'altro giorno col quale fu pronunciata l'abolizione dei vincoli fedecommissari, e negato inoltre un qualsiasi compenso ai primi chiamati. Tanto maggiori saranno le perturbazioni che nasceranno in Piemonte dalla legge già adottata, quanto è maggiore ivi il numero dei fedecommissi rispetto alla Liguria, dove già da oltre cinquant'anni sono aboliti, e pochi rimangono degli antichi possessori.

È dunque giusta e conveniente la nostra proposta, e nulla perciò si oppone alla sua accettazione.

Posta la questione nei termini in cui l'abbiamo esaminata, voi già vedete, o signori, che cessano d'aver una forza qualunque le ragioni che furono egregiamente svolte dai nostri oppositori; imperciocchè, supponendo anche vere tutte le cose dette in contrario, essendo tuttavia innegabile che nessun diritto quesito sarebbe violato dal nostro articolo, sempre si dovrebbe esso adottare essendo utile e conveniente, e conforme al voto dell'intera legge.

Ciò mi dispenserebbe dal rispondere agli argomenti avversari. Pur tuttavia permettetemi che anche su questo punto io venga a chiarire brevemente la questione.

L'argomento unico sul quale si aggirano tutte le riflessioni contrarie è il seguente. La metà dei beni riservata all'immediato successore non è più nella proprietà dell'attuale possessore, perchè la legge del 1799 gliel'ha tolta, riservandogli il solo usufrutto. Questa proprietà fu liberamente devoluta all'immediato successore, sospesa solamente dalla condizione della sua sopravvivenza. Dunque il fedecommissario non esiste più, non vi è più vincolo da risolvere. La legge attuale non si potrebbe estendere ad un tal caso.

Voi già sentite, o signori, che questo argomento è fuori affatto della questione, perchè anche ammettendolo come vero ed esatto, pure se la proprietà della metà riservata è rimasta in sospeso, perciò appunto la presente legge può essere estesa a quel caso, e togliendo la sospensione, attribuire la proprietà all'attuale possessore.

Qui non vi sarebbe traslocazione di proprietà da una persona ad un'altra, come erroneamente osservava il deputato Farina; perchè a quest'effetto sarebbe necessario che la proprietà che si suppone tolta all'attuale possessore fosse già trapassata nell'immediato successore. Invece questo trapasso non si è ancora effettuato, e la proprietà sarebbe ancora in sospeso. L'immediato successore non esiste nemmeno ancora, e per sapere se ne esisterà uno, bisogna aspettare la morte dell'attuale possessore.

Ora è qui appunto dove sta la risposta all'argomento contrario. Come potete voi sostenere che il vincolo fidecommissario sia stato pienamente tolto dalle leggi liguri, che non vi sia più altro svincolamento da operare, quando siete forzati a confessarmi che la proprietà rimane in sospeso fino alla morte dell'attuale possessore? In virtù di qual titolo si opera questa sospensione, se non per forza di quel vincolo che voi avete voluto, almeno in questa parte e a quest'effetto, conservare? In virtù di qual titolo si presenterà l'immediato suc-

cessore, quando morrà l'attuale possessore, a reclamare la metà riservatagli, se non in forza delle tavole testamentarie ove è scritta la sua chiamata? E voi dite che il vincolo non esiste più, che nulla resta a fare alla legge?

Perchè la proprietà sia *irrevocabilmente* tolta al possessore, bisogna pure che sia data a qualcun altro. Ma l'immediato successore non può averla, perchè la sua persona è incerta, e non esiste fino alla morte del possessore.

Dunque la proprietà non è ancora trasferita in altri. Ed allora, poichè non è nè *irrevocabilmente* tolta al possessore che l'aveva, nè trasferita ancora in altri, bisogna pure concludere che lo svincolamento non è completo, e che noi possiamo completarlo e renderlo definitivo coll'attribuire la proprietà a chi deve averla, vale a dire all'attuale possessore.

Noi abbiamo pur inteso l'altro giorno proclamare altamente che l'essenza ed il necessario effetto della svincolazione è quello che la proprietà dei beni svincolati rimanga libera e disponibile nell'attuale possessore. È per questo che noi abbiamo senza discussione votato il primo paragrafo del terzo articolo. È per questo che abbiamo rifiutato qualunque compenso ai successivi chiamati. E ricordatevi ancora che il Ministero e la Commissione, quando proponevano di attribuire a questi chiamati qualche quota dei beni svincolati in via di equità, stabilivano però che la quota riservata, passasse *immediatamente ed irrevocabilmente* al primo od ai primi chiamati che fossero *attualmente* in vita. Perchè questo? Perchè riconobbero che non vi poteva essere vera e piena svincolazione, se la proprietà restava in sospeso, se essa non passava immediatamente ed *irrevocabilmente* in un'altra persona certa e determinata, ed attualmente in vita.

E per mostrarvi che il vincolo dura tuttavia in parte, per provarvi che l'attuale possessore non è in Liguria spogliato ancora *irrevocabilmente* della proprietà dei beni, supponete che prima della sua morte cessino interamente le linee chiamate dal fondatore del fedecommissario; cosicchè a quell'epoca non si trovi più esistere la persona dell'immediato successore.

Che avverrà in questo caso della metà riservata a quest'ultimo? Essa rimane tutta intera e libera nell'attuale possessore. Ma dunque non è vero che le leggi liguri abbiano *irrevocabilmente* tolta all'attuale possessore la metà riservata all'immediato successore, perchè questa metà resta a lui, se le linee chiamate si trovano estinte avanti la sua morte. Ed osservate che quest'effetto è dovuto allora non alla legge svincolativa, ma alle tavole testamentarie che furono lasciate in vigore, poichè sono esse che in questo caso attribuiscono al possessore la libera proprietà di tutti i beni. Or mentre vediamo che queste tavole sono ancora operative dopo il preteso svincolamento, potremo noi dire che il vincolo da esse imposto fu interamente tolto?

Ma se la cosa è così, per qual cagione non potrà il legislatore togliere questo resto di vincolo, e dichiarare che la proprietà della metà riservata nel 1799 debba essere in oggi libera nell'attuale possessore?

Altro noi non faremo con ciò, se non far cessare le vocazioni dell'istitutore, estinguere legalmente le linee chiamate, e far scomparire per effetto di legge la persona del successore immediato. E quel caso che anche secondo le leggi liguri si può verificare per effetto della naturale estinzione delle discendenze chiamate, verrebbe a verificarsi per l'estinzione legale delle medesime discendenze operate in forza della legge.

Dite ora dopo ciò, o signori, se noi avevamo o no ragione di sostenere che i beni fidecommissari in Liguria non erano

ancora pienamente svincolati vivendo ancora l'attuale possessore, e che conveniva applicare ad essi la presente legge.

Ho inteso il deputato Farina invocare la Costituzione ligure del 1797, per provare che i fedecommessi erano stati svincolati interamente da essa, e che le leggi del 1799 non avevano fatto altro che determinare il modo dello svincolamento, il quale però si era per la totalità operato dalla costituzione, fin dal tempo della sua accettazione. E qui entrò in molti raziocinii sulle parole e sui termini di quelle leggi.

Certamente, o signori, la Costituzione aveva voluta la completa svincolazione dei fedecommessi che ella dichiarava incompatibili. Ma i legislatori del 1799, uomini di grandissimo ingegno e di profonda dottrina, seppero trovar modo di eludere questo voto della Costituzione che urtava troppo grandi e troppo potenti interessi. La legge da essi fatta fu un trovato ingegnosissimo, col quale, salvando in apparenza la volontà della Costituzione, e parendo anzi di farne l'applicazione, seppero conservare per metà il vincolo che si voleva distrutto.

Ma ciò non toglie che il vincolo sia rimasto, come noi lo provammo, e dovendo oggi provvedere con nuove leggi, noi non dobbiamo già arrestarci alla parola delle leggi antiche, ma esaminare la natura intima, e le conseguenze naturali, e gli effetti reali che ne derivano, per regolare in modo conforme ai nostri voti i diritti che furono allora lasciati in sospeso.

Il deputato Farina, in prova che lo svincolamento dei beni fedecommessari in Liguria fu sempre considerato come pieno ed intero, addusse anche questo riflesso: che riunita la Liguria all'impero francese nel 1805, continuarono ciò nondimeno ad osservarsi le leggi del 1799, benchè ivi fossero pubblicate le leggi svincolative di Francia. Qui v'è un errore di fatto. Le leggi svincolative di Francia non furono mai promulgate in Liguria. Il legislatore francese rispettò in questa parte le leggi locali, come le rispettò poi anche il Piemonte. La sola legge di Francia da noi promulgata, nella quale si parlasse di fedecommessi fu il Codice civile, che vietava le sostituzioni fedecommessarie nell'avvenire, ma non provvedeva punto ai vincoli esistenti.

Finalmente egli invocò la giurisprudenza de' tribunali, la quale considerò finora come libera e svincolata la metà riservata all'immediato successore.

La giurisprudenza non può dirsi veramente fissata nel senso avversario, perchè poco o niun interesse vi sarebbe stato fin qui a disputare se la proprietà riservata fosse piuttosto sottoposta al vincolo fedecommessario, anzichè sospesa da una condizione, gli effetti essendo perfettamente i medesimi per il successore immediato nell'uno e nell'altro caso.

I casi nei quali si presentò la questione erano diretti a vedere se i beni compresi nella metà riservata fossero come liberi sottoposti alla prescrizione di dieci o vent'anni, oppure come fedecommessari non fossero da tal prescrizione colpiti. I tribunali pronunciarono in favore della libertà, e così dovevano fare in virtù di quel grande principio che, *in dubio pro libertate dicendum est*.

Ma è appunto per ciò che questa giurisprudenza io l'invoco contro l'opinione del deputato Farina; posciachè se sotto le leggi del 1799 il favore della libertà richiedeva che i tribunali considerassero come i liberi beni che in verità non erano ancora pienamente svincolati, la medesima ragione vuole che, facendo noi oggi una nuova legge svincolata, distruggiamo quel vincolo che tuttavia rimane sui beni medesimi.

Io mi riassumo, o signori, e conchiudo che la mia proposta non violando alcun diritto quesito, distruggendo un avanzo

di fedecommesso che non è possibile non vedere nella metà riservata al successore immediato, essendo consentanea allo scopo generale che voi vi proponete, e riducendo in ogni parte dello Stato ad una condizione uniforme tutti gli attuali possessori, merita di essere accolta dal vostro voto.

**PESCATORE, relatore.** Signori, il deputato Cabella ha posto un principio da cui io credo che debba dipendere la risoluzione della questione.

Egli ha detto che l'ufficio del Parlamento è un ufficio puramente politico, e che il Parlamento non deve decidere altrimenti le questioni a lui sottoposte, salvo sotto il rapporto politico, e noi pure, per parte nostra, dichiariamo che siamo perfettamente concordi in questi principii, anzi insistiamo contro la proposizione degli onorevoli preopinanti; perciocchè, se dall'esposizione analitica delle leggi cadenti in controversia, e della proposta che ci fecero gli onorevoli signori Cabella e compagni, risulterà che il Parlamento, accettando l'aggiunta, corre rischio di usurpare le funzioni del potere giudiziario, egli è evidente doversi quest'aggiunta rigettare, appunto perchè il giudizio del Parlamento è un giudizio puramente politico. Ma io credo che, per apprezzare i termini della questione nel senso testè accennato, è indispensabile conoscere bene le leggi sopra cui è fondata; la proposta tende ad operare una mutazione all'aggiunta che il deputato Cabella propone.

Rammerò adunque che gli articoli 551 e 552 della Costituzione ligure disponevano così in ordine ai fedecommessi: « I fedecommessi sono incompatibili colla presente Costituzione. » Da questo principio derivavano due conseguenze: l'una che doveva essere vietato per l'avvenire di istituire fedecommessi, e questa conseguenza la sancirono espressamente e senza esitazione gli stessi legislatori costituenti, giacchè nel medesimo articolo soggiunsero tosto: « Non è più lecito istituire per l'avvenire fedecommessi. »

La seconda conseguenza era questa, che dovevansi sopprimere anche i fedecommessi esistenti, giacchè, dovendo sussistere la Costituzione ligure, nulla dovevasi conservare che fosse incompatibile colla medesima.

Se i legislatori costituenti avessero veduto la cosa chiara come ora la vide la Camera, avrebbero soppresso i fedecommessi, ed avrebbero dichiarati i beni liberi e disponibili nella persona dell'attuale possessore, e non avrebbero dato compenso di sorta. Ma i legislatori costituenti non ebbero un'opinione così netta e precisa. Per equità, o per altre ragioni, parve loro che fosse conveniente concedere qualche compenso all'immediato successore, il che, in altri termini, viene a dire che si doveva modificare la legge sulla soppressione dei fedecommessi esistenti.

Ecco perchè aggiunsero le seguenti disposizioni: « Il corpo legislativo determina il modo di soppressione dei fedecommessi già esistenti. » Soppravvenne adunque il corpo legislativo, il quale si accinse a dare esecuzione al citato articolo della Costituzione colle leggi 16 e 22 marzo 1799.

Tre sistemi affacciavansi al corpo legislativo; uno era di sopprimere i fedecommessi assolutamente senza dare alcun compenso a nessuno, ma sembra questo sistema opporsi alla stessa Costituzione, la quale, avendo commesso al corpo legislativo di determinare il modo di soppressione, presupponeva o sembrava presupporre che la soppressione dovesse modificarsi con qualche temperamento. Volendo dunque modificare la soppressione con qualche temperamento, ossia con qualche compenso ai successivi chiamati, questo, o si concedeva all'immediato successore che esistesse al tempo della promulgazione della legge, ovvero all'immediato successore

che si sarebbe verificato al tempo del decesso dell'attuale possessore. Una ragione evidentissima si opponeva a che si desse un compenso all'immediato successore che esisteva al tempo della promulgazione della legge, perchè costui non era il vero chiamato, e sarebbe stato un compenso affatto gratuito, fondato sopra nessuna ragione. Ma all'altro sistema, cioè a quello di dare un compenso all'immediato successore che si sarebbe verificato al tempo del decesso dell'attuale possessore, si opponeva di bel nuovo la Costituzione, perchè se si riserva una porzione di beni a quel chiamato che esisterà al tempo del decesso dell'attuale possessore, pare che in sostanza il fedecommesso sia mantenuto per parte riservata.

Tuttavia i legislatori costituenti in quel conflitto adottarono quest'ultimo sistema, e dichiararono che la metà dei beni s'intendesse devoluta all'immediato successore, soggiungendo che l'immediato successore si dovesse verificare al tempo della morte dell'attuale possessore.

Per conciliare questa disposizione colla Costituzione che dichiarava i fedecommessi incompatibili, immaginarono i legislatori un ripiego che noi crediamo legale, benchè alquanto sottile. Essi pensarono che il carattere della vocazione fedecommessaria consiste in ciò, che il chiamato non abbia che una mera speranza, come l'ha l'erede ordinario quando non è ancora aperta la successione, e che perciò, qualora questa speranza si trasmuti in un diritto, cessa il carattere fedecommessario. Quei legislatori adunque per togliere l'ostacolo frapposto dalla Costituzione, e far sì che la porzione riservata all'immediato successore non fosse un fedecommesso, ma sibbene un diritto attuale, dichiararono che sino dal momento della legge il successore immediato si intendesse avere la proprietà condizionale dei beni che al medesimo volevasi riservare. Che potesse il legislatore ammettere questa dichiarazione, io lo credo indubitabile, giacchè esistono le proprietà condizionali, ed in genere i diritti condizionali, i quali anzi costituiscono buona parte delle relazioni più usuali della vita civile. Poniamo che un testatore muoia, lasciando una proprietà ad un legatario, colla condizione che questo legatario sopravviva ad un'altra persona; domando io se questo legatario abbia sì o no un vero diritto, quantunque condizionale. Nessun giudice, nessun legislatore potrebbe, senza ledere il diritto di proprietà, estinguere questo diritto. Ora quello che può l'uomo, può farlo la legge, e questo fecero le leggi di cui ragioniamo, nè potevano a meno di farlo, volendo riservare una porzione al successivo chiamato senza carattere di fedecommesso; esse tramutarono, come diceva, la semplice speranza del chiamato in una vera proprietà condizionale, ed è perciò che dichiaravano devoluta fin d'allora la metà dei beni all'immediato successore.

Infatti la legge 22-26 marzo 1799 si esprime così:

« I beni soggetti a fedecommessi dal momento dell'accettazione della Costituzione sono rimasti liberi per metà presso di chi le possedeva o aveva diritto di possederli, e per l'altra metà, per quello che concerne la proprietà degli stessi, si intendono devoluti liberamente nell'immediato successore. »

Quest'idea è ancora più chiaramente spiegata dallo stesso legislatore nella successiva legge 8 e 16 maggio 1799, dove si tratta del modo di procedere alla divisione della metà affatto libera e della metà attribuita all'immediato successore. Si dichiara ivi che non solo dovrà intervenire per la metà riservata all'immediato successore un curatore deputato dal tribunale, ma che dovrà eziandio citarsi personalmente l'immediato successore attualmente esistente, se è noto, o se non è noto dovrà tuttavia citarsi per mezzo di proclami. E sic-

come nei giudizi di divisione si citano non già tutti coloro che possono avervi interessi, ma solo gli *aventi diritto*, così dalla seconda legge anzidetta risulta viemmeglio dichiarato, che l'immediato successore dovevasi intanto considerare siccome avente diritto.

Si opponeva dal deputato Cabella che, essendo ancora incerta la persona del successivo chiamato, l'attuale possessore non è irrevocabilmente spogliato della proprietà; questo io lo ammetto, e tutti lo debbono ammettere; ma quando vi ha un legato condizionale, l'erede universale non è certamente spogliato irrevocabilmente della proprietà del fondo lasciato ad altri condizionalmente, perchè può mancare la condizione.

Ma forsechè per questo il legatario condizionale non ha intanto un diritto? Il diritto dell'erede, il quale spera di conservare la proprietà ed il diritto del legatario, il quale spera di acquistarla irrevocabilmente, dipendono entrambi dalla condizione, e sono veri diritti, quantunque condizionali.

Opponevasi ancora che, se viene a mancare tutta la linea dei successivi chiamati, l'attuale ritiene definitivamente la proprietà. Certamente che sì, perchè allora viene a mancare la condizione, la quale, verificandosi, avrebbe risolto la proprietà nell'uno, per attribuirla all'altro, ma questo non toglie che, pendente la condizione, il diritto condizionale, dichiarato tale dalla legge o dall'uomo, sia un vero diritto.

Credo colle precedenti considerazioni di avere esposto in piena luce il vero spirito delle leggi svincolative, pubblicate in Liguria nel 1799. Ora dirò qual sorte ebbero.

Sta in fatto che leggi svincolative francesi non furono pubblicate nella Liguria; sta pure in fatto che il Codice di Napoleone, vietando i fedecommessi, stabiliva solo per l'avvenire, ond'è che le leggi liguri precitate furono sempre in vigore, e sono tuttora per la Liguria le sole leggi svincolative. Queste poi già ricevettero esecuzione in più modi. Primieramente ricevettero esecuzione colle divisioni varie che, a detta di vari deputati liguri, si fecero per separare la metà assolutamente libera e la metà riservata; ricevettero esecuzione per la morte della maggior parte di quelli possessori che esistevano nel 1799, cosicchè a quest'ora già tutte queste riserve cessarono in grandissimo numero.

Non esistono più che pochissimi casi, e là cosa è naturale, la questione residuandosi a quei casi in cui viva tuttora l'attuale possessore che già possedesse nel 1799.

In questa costante esecuzione delle leggi di cui si tratta, non occorre, come ognuno vede, sollevare questione sul carattere della porzione riservata; essa poteva dividersi sull'altra proporzione e si divise; essa doveva godersi dal possessore che la riteneva nel 1799, e si è goduta; essa era attribuita, e dopo la morte del primo possessore si devolveva diffatti all'immediato successore, e si è devoluto; e tutto ciò senza contestazione, senza necessità d'investigare se la porzione riservata rivestisse il carattere di fedecommesso. La questione dunque, se la porzione riservata sia un fedecommesso, donde nasce attualmente? Nasce dal sopraggiungere che presto farà una nuova legge svincolativa, cioè quella che noi stiamo per votare; giacchè la legge che noi stiamo per votare porta la conseguenza immediata che la devoluzione dei beni svincolati rimane libera e disponibile nella persona dell'attuale possessore.

Ora in Liguria l'attuale possessore dirà che, secondo le leggi del 1799, la metà di cui si tratta è fedecommessaria, e che perciò in virtù della nuova legge che sopraggiunge, essa si rende disponibile nella di lui persona; all'incontro, l'immediato successore dirà che questa metà non è fedecommessaria, che già spetta a lui a titolo di proprietà condizionale, e che, per



conseguenza, la nuova legge che noi siamo per votare non gli è applicabile. Ecco il vero aspetto della questione, ed ognuno comprende che in sostanza è piuttosto una questione giudiziaria, anzichè una questione politica. Sembra adunque che in questo stato di cose il modo più ragionevole e più giusto, e meno pericoloso di prevenire la questione sia questo: di lasciare, cioè, che la metà dei beni di cui trattiamo continui ad essere regolata esclusivamente dalle leggi liguri del 1799.

Abbiamo udito che a questo sistema il deputato Cabella oppone il principio politico dell'uniformità di trattamento dovuto a tutte le provincie del regno. Ma rispondo all'obbiezione che, anche lasciando che la metà di cui ragioniamo, continui ad essere regolata dalla legge del 1799, tuttavia non si introducono principii diversi. È mestieri distinguere la legge principale sui fedecommissi, e la legge puramente transitoria. Quale è la legge principale? La legge principale è quella che proibisce l'istituzione di ogni fedecommissario per l'avvenire. Qual è la legge transitoria? È quella che svincola i fedecommissi esistenti.

Ora questa legge transitoria è necessaria pel Piemonte che non ha ancora alcuna legge svincolativa, ma la Liguria l'ha già, e l'ebbe da lungo tempo questa legge svincolativa sua propria; e perchè dunque ai medesimi fedecommissi dovranno applicarsi due leggi svincolative diverse?

Se estendiamo questa nostra legge transitoria anche alle provincie Liguri, se cumuliamo insieme due leggi transitorie diverse, noi cadiamo in controversie difficili, e credo anzi impossibili a risolversi dal Parlamento.

E infatti, quando si estenda il principio della soppressione immediata di ogni fedecommissario esistente anche alle provincie liguri, o lasciamo al potere giudiziario decidere se la metà contemplata dalla legge del 1799 sia fedecommissaria, allora si assoggettano i beni che si vogliono svincolare al vincolo dei litigii, e il Parlamento decide egli stesso sul carattere di detti beni; e allora io dico che si corre rischio di usurpare le funzioni del potere giudiziario.

Io dico che in questa contestazione sono compromesse le proprietà individuali.

Si ha un bel sostenere che gl'immediati successori non hanno nessuna specie di proprietà; ma io dico che questi hanno un fondamento plausibile nella legge del 1799 per pretendere il diritto di proprietà; ed hanno per conseguenza diritto di essere sentiti e giudicati; ora dal Parlamento non sarebbero nè sentiti, nè giudicati, ripeto, perchè il Parlamento non giudica.

Preoccupato per un istante dal concetto dell'uniformità, io opinava nel seno della Commissione che si dovesse estendere anche alle provincie liguri la soppressione immediata, ma i riflessi esposti, che poi feci fra me stesso, mi ridussero a pensare con altri tre membri della Commissione che il miglior sistema sia quello di lasciar alla Liguria la legge transitoria sua propria. E tale in definitiva credo risultare il voto della Commissione pel mutamento di opinione che io qui francamente dichiaro.

**CORNERO G. B.** Io non ho nulla da aggiungere dietro alle ultime dichiarazioni del relatore.

*Alcune voci.* La chiusura!

**FABINA.** Io non abuserò della pazienza della Camera. Gli argomenti contrari si riducono, a mio senso, a ciò che vi sia un'istituzione fedecommissaria tuttora, perchè ci siano beni che debbono trapassare dall'attuale possessore nell'immediato successore.

Rispondo a questo: i beni trapassano non in forza dell'isti-

tuzione del fedecommissario, ma in forza della legge, quindi cade tutto l'argomento che si è voluto basare sopra quella chimera; quindi io credo di non dover insistere più a lungo.

L'unica cosa che soggiungerò è che io ho errato quando dissi che fosse stata introdotta in Liguria la legge francese colla quale venivano aboliti i fedecommissi; ma appunto dal non essere stata introdotta in Liguria questa legge, ne deduco il contrario argomento, che cioè non vi fu introdotta, mentre fu introdotta in tutti gli altri paesi, perchè sempre in Liguria si considerarono i fedecommissi come esistenti. Quindi trattandosi appunto di legge costituenda, ed accettando la proposizione del deputato Cabella, io dico che appunto perchè si tratta di legge costituenda la sospensione delle proprietà o si deve togliere dappertutto, o si deve lasciare anche in questo caso in cui questa sospensione non varia punto le condizioni generali della legislazione sulla sospensione della proprietà espressamente per legge autorizzata; persisto quindi nelle mie conclusioni.

*Alcune voci.* La chiusura!

**PRESIDENTE.** Se non c'è niente in contrario, io la porrò ai voti.

**TORRE.** Bramerei soltanto di dare qualche schiarimento. Furono sentite tutte le opinioni in contrario; parmi che dovrebbe anche essere concesso di parlare a chi opina in favore dell'emendamento.

**BARBIER.** Monsieur le député Torre ayant été membre de la minorité dans la Commission, doit avoir le droit de faire connaître ses idées à la Chambre. Il s'agit maintenant d'appliquer à la Ligurie les mêmes principes qu'aux autres provinces de l'État. La question est assez intéressante, et je ne crois pas qu'il y ait des motifs d'empêcher monsieur le député Torre de parler.

**PRESIDENTE.** Io non posso imporre alla Camera di continuare la discussione: per conseguenza la Camera sentirà se sono valide le ragioni del deputato Barbier e deciderà se vuol accordare la parola al deputato Torre.

(La Camera delibera che continui la discussione.)

Il deputato Torre ha facoltà di parlare.

**AIRENTI.** Mi pare che dovrei averla io la facoltà di parlare pel motivo che non v'è ancora alcuno che abbia parlato in appoggio della proposizione sostenuta dal signor relatore.

**PRESIDENTE.** Ella vi aveva quasi rinunziato: ecco il motivo per cui l'accordava al deputato Torre.

**AIRENTI.** Io non vi ho mai rinunziato.

**PRESIDENTE.** (Ad Airenti) Parla ella in favore o contro la proposizione?

**AIRENTI.** Parlo contro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ecco la questione.

Il deputato Cabella ha parlato in senso favorevole alla proposizione, il deputato Pescatore ha parlato contro di lui: il deputato Farina ha parlato nel senso del deputato Pescatore, ed in conseguenza contro il deputato Cabella. Ora il deputato Torre parlerebbe nel senso del deputato Cabella ed è per questo che gli si darebbe facoltà di parlare, tanto più che la Camera sembra aver deciso di non chiudere la discussione appunto perchè non s'era sentito alcuno che appoggiasse le opinioni del deputato Cabella.

La parola adunque è al deputato Torre.

**TORRE.** Io prego istantemente la Camera a voler dare ascolto, non ostante le urgenze che si presentano, ad una questione che credo interessantissima per la Liguria, poichè sono costretto ad impugnare formalmente l'asserzione fatta che non vi sieno, cioè, che dieci o dodici fedecommissi in

tutta la Liguria, i quali possano andar soggetti alle disposizioni di questa legge.

Venti li conosco io nella sola Genova oltre a quelli che esistono in tutta la riviera.

Pertanto è necessario che la Camera sappia che, secondo l'antica legge ligure, era lecito a chiunque fare fedecommissi e che nelle proprietà frazionate della Liguria tutti fino quasi i contadini potevano fare fedecommissi, e non vi era quasi famiglia che non avesse qualcheduno specialmente nella riviera di levante.

**PESCATORE, relatore.** Domando la parola per un fatto personale. Io non ho detto che le proprietà vincolate... (Rumori)

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato Pescatore che egli non ha la parola, e che non può interrompere la quistione: parlerà dopo l'oratore.

**BARBIER.** C'est contraire au règlement que de prendre la parole pendant qu'elle est accordée à un autre. Je demande qu'on la maintienne à M. le député Torre à qui elle appartient de droit.

**PRESIDENTE.** Monsieur le député Barbier n'a pas la parole pour faire cette observation. (ilarità)

**TORRE. (Ripigliando)** Ora prendo dunque ad esaminare ciò che si è voluto stabilire dal relatore della Commissione, il quale si è fatto giudice fra tre voti da una parte e tre voti dall'altra, ed ha esposto le ragioni che appoggiano il suo giudizio, ma non ha voluto esporre alla Camera le ragioni che si sono addotte dagli altri opinanti; farò io dunque questa esposizione, e poi la Camera deciderà ciò che crede.

Il sistema che si è voluto adottare per far rigettare l'articolo di cui si tratta, il di cui scopo è di rendere uniforme la legislazione che si va ad attuare nel Piemonte anche per la Liguria, è un vero sofisma. Si è detto che la legge del 1799 non ha fatto altro che vincolare il trapasso delle proprietà nell'immediato successore ad una condizione, la quale consiste in ciò che l'immediato successore, anche incerto, avendo acquistato un diritto di proprietà sulla metà in forza di quella legge condizionata, si deve lasciare all'autorità giudiziaria di decidere su questo diritto acquisito o no, e quindi non si deve con una legge pregiudicare ai diritti acquisiti. La massima è vera ed io son ben lungi dal contrastarla; la legge non può togliere i diritti acquisiti del terzo; ma la quistione per me è se esista un diritto acquisito condizionale, ed io lo vedo impossibile. I fedecommissi sono istituzioni condizionali non in faccia al successore che è chiamato, ma in faccia a quello che è gravato di restituire alla morte, e di conservare, poichè s'intende istituito nella proprietà sotto la condizione di conservare e di restituire alla sua morte, per modo tale che, se non conserva e non restituisce alla sua morte, la condizione non si verifica, e quindi la proprietà non si intende che siasi mai da esso acquistata; ma non si può dire che dal fedecommissi ne nasca un diritto condizionale nell'immediato successore, il quale non gli compete se non quando gli è trasferito per la legge d'istituzione per essere mancata la condizione che non modificava la proprietà del fedecommissi nel gravato. Io non intendo però come in questo caso possa esistere una condizione la quale modifichi il diritto del gravato in faccia al successore. Quando infatti si tratti di una legge o di una istituzione qualunque, la quale dice che succederà quello il quale nascerà, o sarà chiamato alla morte dell'istitutore, tutte le giurisprudenze e tutte le legislazioni, compresa la francese, hanno fatto consistere in questo la vera costituzione fedecommissaria. In fatti il Codice francese la qualifica come un *onere di conservare e di*

*restituire*; e tutta la giurisprudenza ha ammesso che così deve interpretarsi *l'onere di conservare e di restituire alla morte*. Ora il nostro Codice ha ripetuto lo stesso articolo, ed ha invalidata questa sorta di disposizioni; ciò dunque vuol dire che sotto questo rapporto il fedecommissi non è una condizione relativamente al successore, ma è una vera successione determinata dall'istituzione cui si riferisce la legge del 1799, e che la legge attuale non vuole, nè può ragionevolmente lasciare in sospeso. Che difatti non sia questa una condizione la quale dia un diritto condizionale all'immediato successore è manifesto ed evidente, se si esaminano i più ovvii principii di diritto. Il diritto può essere modificato da una condizione, la quale è un fatto estraneo che può succedere e non succedere, e quindi può modificare il diritto già esistente; ma il diritto per poter resistere richiede una persona esistente la quale lo possieda. Egli è perciò che la legge ci dice che i non concepiti non hanno, nè possono avere verun diritto, e non possono succedere. La legge ci dice pure che il legato fatto sotto condizione, quando manca il legatario prima che la condizione si verifichi, il legato cade, perchè appunto non esiste più il soggetto del diritto. È impossibile, a dir vero, il concepire un diritto, se non esiste uno a cui esso competa. La condizione può modificare il diritto, ma la condizione non può mai da per sé costituire un diritto acquisito, se non esiste quello a cui competa il diritto. Dunque non vi è diritto acquisito quando non v'è alcuno esistente che lo abbia acquistato. In questo stato di cose pertanto tutto al più si potrebbe dire che nella intenzione del legislatore o piuttosto della Costituzione ligure, la quale aveva dichiarato i fedecommissi incompatibili, vi fosse l'idea di svincolare completamente i fedecommissi della Liguria, dal che ne nascerebbe la conseguenza che la Costituzione votata dal popolo è stata falsificata manifestamente dal corpo legislativo ligure, il quale a quell'articolo 3 della legge ha indicato soltanto il modo con cui dovevansi svincolare, ma non li ha svincolati che per metà, e per l'altra metà ha lasciato sussistere il vincolo tal quale esisteva prima. Il ministro di grazia e giustizia nelle precedenti sedute osservava che questa circostanza meritava un riguardo, e lo stesso si è opinato per parte del Senato di Genova nelle sue sentenze; questo però non ha mai stabilito che esistesse un diritto acquisito nel successore, e nessuno ha mai osato di fare questa quistione a Genova. Da ciò se ne potrebbe dedurre la convenienza legislativa di attuare almeno ora colla presente legge lo svincolamento che avrebbe dovuto operare il ligure legislatore.

Egli è perciò che io, modificando in parte l'articolo il quale ha destato tanti oppositori in questa Camera, proporrei che, invece di sciogliere nell'attuale possessore l'intero fedecommissi, si dichiarasse la metà di esso sciolta nell'immediato successore. Questa è la modificazione che io proporrei onde render comune alla Liguria il principio svincolatore dalla legge attuale adottato, perchè in tal modo rimarrebbero svincolati immediatamente al momento della pubblicazione della presente legge i beni i quali sarebbero vincolati per metà ancora nella Liguria. Questi beni in Liguria, paese commerciante, passerebbero così in mano dei successori immediati, i quali potranno utilizzarli per lo sviluppo della loro industria almeno quanto alla nuda proprietà. Questa disposizione non produrrebbe nessuna funesta conseguenza, poichè trattandosi che gli attuali possessori sono già avanzati in età, si può con tutta ragione presumere che gli immediati successori attuali sarebbero quelli stessi che si troverebbero tali al tempo della loro morte. Quindi si otterrebbe il fine

della legge attuale, e si estenderebbe essa alla Liguria colla svincolazione immediata dei beni che si otterrebbe per la metà nell'immediato successore, si avrebbe riguardo allo spirito della legge ligure; si avrebbe riguardo alla speranza che è vicina a realizzarsi negli attuali immediati successori, recedendo in forza della podestà legislativa dai rigorosi principii di diritto, senza che perciò possa dirsi che ne rimanga offeso verun diritto acquisito, poichè nessuno ne potrebbe ragionevolmente esistere in favore dei successori. Quindi è che io propongo di sostituire all'articolo che io aveva proposto il seguente:

« La metà riservata all'immediato successore dalle leggi svincolative dei fedecommissi del 22 e 26 marzo, 8 e 16 maggio 1799 rimane devoluta quanto alla nuda proprietà all'immediato successore che esisterà al momento della pubblicazione della presente legge. »

**PRESIDENTE.** Se la Camera continua la discussione, la parola è al deputato Airenti.

**DEMARCHI.** Io ho proposto un sotto-emendamento.

**PRESIDENTE.** Lo leggerò:

« Nella Liguria la metà della nuda proprietà attribuita al successore dalle leggi svincolative dei fedecommissi del 22 e l'immediato 26 marzo, 8 e 16 maggio 1799, continuerà ad essere esclusivamente regolata dalle dette leggi. »

Questo è stato proposto dai deputati Demarchi e Bunico.

Il deputato Torre propone quest'altro:

« La metà riservata all'immediato successore, » ecc. (*Vedi sopra*)

Questi emendamenti introducono due diversi sistemi, oltre quello proposto dalla Commissione.

**DEMARCHI.** Appunto perchè si introduca questo sistema diverso da quello proposto dalla Commissione, io domanderei di dare qualche schiarimento.

**AIRENTI.** Resterebbe a sapere se gli altri membri che hanno sottoscritto l'emendamento già presentato concorrono anche nell'opinione dell'onorevole deputato Torre, riguardo al nuovo emendamento da lui proposto.

**FARINA.** Domanderei la parola per un fatto personale.

In quanto a me non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento del deputato Torre subordinatamente proposto anche da me nel primo giorno che ebbi l'onore di trattenerne la Camera su questo argomento.

**AIRENTI.** A termini dell'emendamento del deputato Torre io non ho nessuna difficoltà di unirmi ad esso.

**DEMARCHI.** Io persisto nell'emendamento che ho proposto, e mi farò a svilupparlo.

Siccome avete udito, la Commissione cui avete rimandato l'esame dell'emendamento od aggiunta proposta da alcuni nostri onorevoli colleghi della Liguria, non che del sotto-emendamento Bunico, non andò pienamente d'accordo nel prendere una determinazione.

Dal canto mio mi sono accostato al sotto-emendamento proposto dal signor Bunico, e col concorso di lui l'ho formulato in una maniera alquanto diversa, coll'intento di troncane tutte le quistioni, lasciando sussistere intatta la legislazione ligure sull'oggetto in contestazione.

Questo sotto-emendamento, che giova premettere, sarebbe ora del tenore seguente:

« Nella Liguria la metà della nuda proprietà attribuita all'immediato successore dalle leggi svincolative di fedecommissi del 22 e 26 marzo, 8 e 16 maggio 1799, continuerà ad essere esclusivamente regolata dalle dette leggi. »

Eccovi brevemente i motivi di questa proposizione.

Tre furono i sistemi discussi nella Commissione:

1° Quello di lasciar sussistere senza variazione alcuna delle presenti leggi svincolative vigenti nella Liguria;

2° Quello di estendere alla Liguria il principio dello svincolamento totale nell'attuale possessore che abbiamo adottato pel rimanente dello Stato, non badando ad alcuno aspettante, siccome propongono alcuni nostri colleghi col loro articolo ottavo;

3° Finalmente quello proposto da altri, di dichiarare la metà dei beni di cui si tratta pienamente libera per la nuda proprietà nell'immediato successore vivente al tempo della promulgazione della presente legge, invece di lasciarla all'immediato successore che esisterà alla morte dell'attuale possessore, siccome stabiliscono le leggi liguri del 1799.

Se io vi proverò che ambi questi ultimi sistemi sono contrari alla giustizia, perchè ledono diritti acquistati, io avrò provato che si vuole necessariamente adottare il primo, cioè il sotto-emendamento Bunico.

Prima di tutto è da rammentarsi che la Liguria in fatto di svincolamento di beni fedecommissari si trova in una condizione tutta particolare. Essa non è da paragonarsi a quella del Piemonte dove le primogeniture ed i fedecommissi furono nel 1797 ristretti a due gradi, lasciando sussistere il vincolo; dove furono poscia svincolati affatto e resi liberi nell'attuale possessore dalle leggi francesi; dove poi vennero ristabiliti con l'editto 21 maggio 1814, e dove finalmente furono di nuovo regolati con la legge del 18 novembre 1817. Nella Liguria i fedecommissi, aboliti dalla Costituzione della repubblica del 16 novembre 1797, furono regolati nel modo di soppressione dalle leggi 22 e 26 marzo, 8 e 16 maggio 1799, leggi che continuarono ad essere in vigore sino al giorno d'oggi a malgrado del passaggio di quel paese sotto il Governo francese e sotto quello di casa Savoia, per la gran ragione che lo svincolamento si era già operato e che le due metà dei beni fedecommissari erano già attribuite a persone diverse che si acquistarono un diritto irrevocabile.

Ciò posto, chi non vede che, alterando noi questa legislazione stata in vigore per cinquant'anni, ed alterandola in questo momento in cui naturalmente gli attuali possessori del 1799 sono tutti in età molto avanzata, se non decrepita, noi commetteremmo una grande ingiustizia a danno di coloro che saranno immediati successori al momento imminente della morte del possessore?

Si dice che questo immediato successore al momento della morte è una persona incerta, e che non si fa torto a nessuno attribuendo a persone certe ciò che la legge riserva a chi si può dire non esistere ancora.

Risponderò in primo luogo che, trattandosi di possessori attuali quasi tutti di età assai avanzata, siccome fu già accennato, si vuol presumere che gli immediati successori saranno in grandissima maggioranza gli stessi primi chiamati presentemente esistenti; ma quand'anche questi immediati successori abbiano ad essere persone diverse dai primi chiamati ora conosciuti, essi hanno acquistato un diritto alla parte loro attribuita e già svincolata, e questo diritto vuol essere rispettato, tanto più che è vicinissimo a verificarsi.

Quindi sarebbe ingiustissimo l'attribuire agli attuali possessori la parte che le leggi del 1799 loro hanno già tolta, svincolandola dalle loro mani, e massimamente l'attribuirle loro quando, essendo vicini alla tomba, sono sul punto di cessare dall'usufrutto che sta per consolidarsi con la nuda proprietà già appartenente ad un altro.

Inopportuno poi e ingiusto ad un tempo sarebbe il commutare l'immediato successore al tempo della morte nell'immediato successore al tempo della promulgazione della legge,

come altri vorrebbe; poichè, giova il ripeterlo, da una parte questi immediati successori saranno quasi sempre i chiamati oggidì viventi, attesa la grave età degli attuali possessori, mentre dall'altro canto, se l'immediato successore ha da essere una persona diversa dal presunto chiamato ora esistente, non si vuol spogliarlo di un diritto che essa ha acquistato in forza della legge svincolativa.

Confesso per altro che, se dovessi di necessità scegliere tra i due sistemi, o di attribuir tutto all'attuale possessore, o di dichiarare che l'immediato successore debba essere quello che esisterà al momento della promulgazione della legge, mi accosterei al secondo, siccome meno ingiusto, ma non credo che sia pregio dell'opera di fare questa mutazione anche per la considerazione che saremmo poco logici e coerenti a noi stessi, introducendo per la Liguria il principio di avere un riguardo ai primi esistenti che non abbiamo voluto adottare pel Piemonte.

Rimane adunque che non si alteri la legislazione presentemente in vigore su questa materia nella Liguria. Dirà taluno che le leggi del 1799, non venendo nominativamente abrogate, si rimarranno in tutta la loro forza, e che quindi non occorre di aggiungere la dichiarazione contenuta nel sotto-emendamento Bunico.

A ciò rispondo che potrebbe giustamente nascere il dubbio se la legge che stiamo formando possa avere effetto sui fedecommessi contemplati nelle leggi genovesi del 1799, massimamente che si agita davanti ai tribunali la questione se la metà svincolata a favore dell'immediato successore possa ancora riguardarsi come vero fedecommesso, e che per non dar luogo a nuove quistioni d'interpretazione che s'intreccerebbero con quella, è al tutto indispensabile di introdurre nella presente legge una dichiarazione in proposito, alla qual cosa soddisfa pienamente il sotto-emendamento che si propone.

**AIRENTI.** Io non ho più nulla ad aggiungere dopo che ho accettato l'emendamento del deputato Torre. Osserverò solamente su quanto veniva dicendo l'onorevole deputato Demarchi, che in diritto sono pienamente d'accordo per ritenere che la disposizione più giusta sarebbe quella contenuta nel sotto-emendamento dei deputati Bunico e Demarchi; ma che difatti io la credo una semplice quistione teorica su questa legge che è emanata da circa 51 anni. Da quest'epoca non è quasi presumibile che possa venire un successore immediato diverso da quello che è attualmente; conseguentemente io credo che l'emendamento proposto dal deputato Torre, quale fu proposto ultimamente, concilii tutte le difficoltà.

*(Il deputato Chiarle si alza per parlare.)*

*Molte voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!*

**PRESIDENTE.** La Camera intende di chiudere la discussione? Allora rileggerò prima l'emendamento Demarchi, che è quello che più si allontana dalla legge. *(Vedi sopra)*

**CORNERO G. B.** Chiesi la parola per annunziare alla Camera che varii membri della Commissione si associano all'emendamento del deputato Demarchi.

**BARALIS.** Come membro della Commissione, io mi credo in debito di dichiarare alla Camera che in mezzo ai miei colleghi ho sostenuto il primo emendamento proposto dagli onorevoli miei amici Torre, Cabella e compagni, perchè, rigettati dalla Camera i diversi alinea dell'articolo 3, ho creduto che doveva estendersi alla Liguria il beneficio della nostra legge soppressiva dei fedecommessi, primogeniture e maggioraschi, onde non ci venisse rimproverato d'essere caduti in manifesta contraddizione con noi stessi.

In via subordinata poi mi sono accostato al sotto-emendamento proposto dal deputato Torre, perchè coll'accettazione di esso si otteneva almeno l'immediata restituzione al libero commercio della metà dei beni già vincolati; e l'onorevole signor Barbier, altro dei membri della Commissione, è stato del mio parere sull'una e sull'altra parte delle mie proposte.

**CABELLA.** Veramente il sotto-emendamento dell'onorevole deputato Torre è il rovescio di ciò che noi abbiamo proposto a principio. Io insisterei sulla prima proposta. Siccome però lo scopo principale che ci siamo prefissi, quello di sciogliere i vincoli e rendere liberi al commercio questi beni, verrebbe ad essere ottenuto, e l'equità non si opporrebbe ad un tal temperamento, benchè ne restino alquanto pregiudicate le speranze degli eredi dell'attuale possessore, così per dar fine una volta a questa lunga discussione non ho difficoltà di aderire all'emendamento del deputato Torre.

**PESCATORE, relatore.** Chiedo la parola. *(Rumori)*

*Molte voci. Ai voti! ai voti!*

**CHIARLE.** Faccio osservare che a me si è interdotta la parola perchè si era chiesta la chiusura della discussione; io voleva appunto parlare contro l'emendamento Demarchi. Se si concede di parlare ad altri oratori, domando che si conceda anche a me.

Le osservazioni che io intendeva esporre sono dirette a dimostrare che l'emendamento Demarchi è in opposizione coi principii sanciti, coi voti già emessi dalla Camera, coll'approvazione dei precedenti articoli della presente legge e specialmente dell'articolo 3.

Il pensiero dominante è lo svincolamento immediato dei beni fedecommessarii: ammesso l'emendamento Demarchi, i fedecommessi, maggioraschi, ecc., sarebbero nella Liguria, sino a che si avveri il caso di morte del primo possessore, durativi per una metà dei beni che si trovavano vincolati all'epoca della promulgazione delle leggi del 1799, mentre per contro presso noi tutti i vincoli sarebbero immediatamente disciolti, e ne verrebbe per conseguenza che la Camera adotterebbe per la Liguria un principio diverso da quello che ha sancito colla disposizione generale contenuta nell'articolo 3 della presente legge.

Conchiudo perciò che si chiuda la discussione, o, se si vuol proseguire, mi sia consentito di svolgere pienamente le mie idee per combattere l'emendamento dall'onorevole deputato Demarchi proposto.

*Molte voci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE.** Si chiede che si passi ai voti sull'emendamento Demarchi e Bunico; io danderò alla Camera se voglia adottarlo.

*(Dopo prova e controprova, è rigettato.)*

Succede ora l'emendamento del deputato Torre, così concepito. *(Vedi sopra)*

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

*(È adottato.)*

Adesso non possiamo più occuparci dell'articolo 8 come era concepito, perchè questo lo esclude. Passeremo quindi all'articolo 9. Esso è in questi termini:

« Sarà provveduto con apposita legge per ciò che riguarda le così dette fedecommesserie, dispense, colonne dei luoghi di San Giorgio ed altri simili lasciti e fondazioni, conosciute specialmente in Liguria, e che fossero tuttavia sussistenti, nelle quali la proprietà dei beni vincolati rimane in capo del fondatore rappresentato da una amministrazione ordinata in perpetuo ed incaricata di distribuirne i proventi tra i chiamati. »

**TORRE.** Domando se la Camera crede che io lo debba sviluppare.

*Diverse voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** La Camera, non volendone udire lo sviluppo, lo metterò ai voti.

**FARINA.** Chiederei la facoltà di parlare.

Quest'articolo è stato mandato alla Commissione; vi dovevano essere fatte delle variazioni. Domanderò se queste variazioni siano state fatte.

**PRESIDENTE.** Io non le conosco; il deputato Pescatore non mi ha comunicato nulla.

**FARINA.** Desidererei sapere dal signor relatore se la Commissione ha preso ad esame quest'articolo, e non vi ha proposto alcuna mutazione.

**PESCATORE, relatore.** Quest'articolo fra i membri della Commissione non incontrò nessuna difficoltà.

Pare soltanto che queste parole: « la proprietà dei beni vincolati rimane in capo del fondatore, » non possono essere adottate, giacchè è evidente che il fondatore il quale ha cessato di vivere non può essere proprietario.

Ritenga la Camera che queste fedecommeserie, dispense ed altri simili lasciti possono essere di diverso genere, giacchè i redditi o si debbono distribuire a cittadini in genere, senza distinguere se appartengano alla famiglia del fondatore; oppure si debbono distribuire a certe classi, per esempio, ai poveri, ma ancora senza la condizione che appartengano alla famiglia del fondatore; oppure si debbono distribuire alla famiglia del fondatore senza il requisito della povertà, oppure infine si distribuiscono ai poveri che appartengono ad una determinata famiglia.

Egli è evidente che a quella istituzione i cui redditi appartengono ai poveri in genere il principio dello svincolamento è meno applicabile, giacchè sono piuttosto opere pie, pii stabilimenti, e che invece si dimostra maggiormente applicabile a quelle istituzioni i cui redditi si distribuiscono a certe determinate famiglie. Sono evidentemente fedecommissi se non vi è la condizione della povertà, e possono assimilarsi ai fedecommissi se vi è la condizione della povertà unitamente a quella di appartenere ad una determinata famiglia. Sono dunque di diversa specie le fedecommeserie per cui in questo articolo si pone riserva; ma se la Camera decide fin d'ora che la proprietà rimane in capo al fondatore, decide implicitamente che la proprietà di tutte queste istituzioni appartiene tuttavia alle famiglie, col che verrebbero a dichiararsi fin d'ora quei fedecommissi soggetti a svincolamento. Io credo che l'intenzione del Parlamento è questa, di serbare la questione intatta, di esaminare a suo tempo distintamente ad una ad una coteste istituzioni, per vedere qual provvedimento per ciascuna specie si debba dare. Dunque non si deve pronunciare sulla proprietà, non si deve definire se la proprietà appartenga al fondatore, alla famiglia, oppure se appartenga alla società intiera, a cui certamente spetta la proprietà dei beni appartenenti a pubblici stabilimenti. Io inviterei per conseguenza i deputati liguri a voler designare diversamente codeste fedecommeserie e simili lasciti, cioè a sostituire a quelle parole colle quali la proprietà dei loro beni si dice rimanere in capo al fondatore, altre parole più riservate, o almeno resti chiaramente detto e bene inteso che il Parlamento non intende decidere per ora a chi spetti la proprietà in questione.

**TORRE.** L'osservazione testè fatta dal relatore della Commissione prova precisamente la necessità che vi era di uno sviluppo di quest'articolo e di provvedere con legge a parte a queste istituzioni perfettamente ignote al Piemonte e tutte

proprie della Liguria. Quindi io domando se la Camera desidera, quando la discussione sia aperta, di essere informata della natura di queste istituzioni e delle ragioni per cui esse debbono venir regolate da un articolo speciale, il fine del quale si è di non pregiudicarle per ora, ma annunziare che le regolerà definitivamente una legge incussoria, perchè questa organizzerà molte istituzioni in Liguria le quali richiedono di essere curate. Queste sono specialmente le istituzioni che sono relative ai poveri; io domando dunque se la Camera vuole che io sviluppi i motivi di questo articolo.

*Alcune voci.* No! no!

**PRESIDENTE.** Pare che la Camera non voglia.

**TORRE.** Dunque io proporrò, per rispondere direttamente all'osservazione fatta dal deputato Pescatore, che l'intenzione di chi ha proposto quest'articolo era precisamente di non toccare nulla per ora in ciò che riguarda queste istituzioni e di non variarne la natura. Quindi, per maggiore spiegazione, alla parola *rimane* potrebbesi aggiungere: *rimane a termine della loro istituzione in capo del fondatore, ecc.*, per non far credere che con quest'articolo si voglia riconoscere dalla Camera che la proprietà sia rimasta effettivamente in questa sorte di istituzioni anche attualmente in capo del testatore.

*Alcune voci.* Ai voti!

**AIRENTI.** Faccio una semplice osservazione collo scopo di rettificare questo articolo; mi pare che sarebbe bene di sopprimere le parole: *nelle quali le proprietà dei beni vincolati rimane in capo del fondatore rappresentato da una amministrazione ordinata in perpetuo ed incaricata di distribuirne i proventi tra i chiamati.*

La ragione per cui io proporrei la soppressione di tutte queste parole si è che nella Liguria fin dal 1799 è stata promulgata una legge relativa a queste fondazioni e corporazioni; ma, se mal non mi appongo, mentre si sono conservate tutte le indicazioni precedenti, mancano affatto quelle che si leggono in queste due righe.

**CABELLA.** Rispondo all'onorevole preopinante che abbiamo ommesso avvertentemente tra le indicazioni dell'articolo le parole: *corporazioni di famiglie*, perchè per esse esiste la legge del 1798 che le ha escorporate, e questa legge essendo tuttavia in vigore e non presentando alcun dubbio nulla c'è da provvedere in proposito, e non si può pregiudicare un'escorporazione che fu già pronunziata con quella legge. Riguardo alle altre istituzioni che sono menzionate nell'articolo e che non entrano nella categoria delle corporazioni e per le quali potrebbe nascere il dubbio che siano veri fedecommissi, noi abbiamo voluto prevenire un tal dubbio e mettere in chiaro che la presente legge non sia loro applicata ed ogni cosa sia riservata per essere regolata con una legge a parte. Quanto al dubbio esposto dal signor Pescatore che le parole: *nelle quali la proprietà rimane in capo del fondatore, ecc.*, potrebbero portare questa conseguenza, che la Camera stabilisse fin d'ora che la proprietà rimane in capo del fondatore, osserviamo che noi abbiamo esposti i termini nei quali sono concepite queste istituzioni all'unico oggetto di definirle esattamente, ma non mai per istabilire un principio che sia sancito da questa Camera. Io mi accosterò per conseguenza alle proposte dell'avvocato Torre, che aggiungerebbe la clausola: *a termini delle tavole testamentarie*, la quale sarebbe diretta a dimostrare che la definizione da noi scritta nella legge non è che indicativa e diretta solo a determinare quali sieno precisamente le istituzioni alle quali non si vogliono estese le disposizioni della presente legge.

**PRESIDENTE.** Farò osservare alla Camera che prima bisogna votare la soppressione proposta dal deputato Airenti.

**AIRENTI.** Dopo le spiegazioni date, ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Allora non rimane più che mettere ai voti l'articolo.

**BUNICO.** Mi pare che a termini delle spiegazioni date dai signori deputati Torre e Cabella, le intenzioni loro sono di lasciar le fondazioni di cui nell'articolo nono tali e quali si trovano al giorno d'oggi, senza che la legge che stiamo discutendo porti nessuna variazione relativamente ad esse. Se tale è l'intendimento loro, io trovo che non solo vuol essere soppressa, come proponeva il deputato Airenti, l'espressione dell'articolo nono in cui si dice che *la proprietà dei beni vincolati rimane in capo del fondatore*, ed inutile l'aggiunta che si vorrebbe fare dal signor Torre: *a termini delle tavole di fondazione*, ma penso che si debba formolare l'articolo in un modo più chiaro e preciso, e dovesse dirsi, per esempio, che *nulla è innovato per ciò che riguarda le così dette fedecommesarie, dispense, colonne de' luoghi di San Giorgio, ed altri simili lasciti e fondazioni*, ed allora l'articolo sarebbe chiaramente concepito; allora s'intenderebbe quali sono le disposizioni cui si riferisce l'articolo.

**TORRE.** Domando la parola.

**BUNICO.** Così la Camera, secondo il desiderio esternato dai signori Torre e Cabella, avrebbe un articolo di legge chiaramente formulato, senza che nulla dica relativamente all'amministrazione di quest'opera, che nulla dica relativamente ai fondatori; li lascia tali quali essi sussistono.

**TORRE.** La proposta dell'onorevole deputato Bunico porterebbe con sé la distruzione dell'articolo 8 che è già stato adottato, perchè vi sono appunto delle fondazioni e delle dispense fedecommesarie, le quali sono distinte da quelle di cui noi ci occupiamo, come le ha distinte essenzialmente la giurisprudenza del Senato, per la considerazione che la loro proprietà sussiste per l'effetto delle antiche leggi liguri in capo del testatore, e poichè queste dispense vanno in gran parte a favore ed a vantaggio dei poveri e delle zitelle, ed anche dei parenti poveri, egli è perciò che queste istituzioni non furono dichiarate dalla giurisprudenza disciolte, quantunque siano state dichiarate sciolte le altre che contenevano delle disposizioni fedecommesarie.

Dunque la proposta del deputato Bunico tenderebbe a mettere una contraddizione nella legge.

**BUNICO.** Io non so come il timore esternato dal deputato Torre possa prendere consistenza dal momento che io lascio sussistere le espressioni che dicono che si tratta in quest'articolo 9 delle disposizioni che fossero tuttavia sussistenti; è chiaro che io non intendo più parlare dei fedecommessi i quali sono stati svincolati fino dal 1797 e 1799 colle leggi accennate all'articolo 8; laonde non si può quest'articolo riferire a quelle disposizioni che qui non sussistono, ma riflette solo quelle che tuttavia sono in vigore, nonostante la promulgazione delle leggi svincolate de' fedecommessi, quali sono appunto quelle indicate dall'articolo 9, tale e quale io ho avuto l'onore di estenderlo testè.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La Camera desiderando di passare a votazione, vi sarebbe a deliberare sui due emendamenti: uno del deputato Bunico, l'altro del deputato Airenti.

**TORRE.** Quello del deputato Airenti è fuori di causa.

**AIRENTI.** Io lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Allora pongo ai voti quello del deputato Bunico così concepito:

« Nulla è innovato per ciò che riguarda le così dette fedecommesarie, dispense, colonne de' luoghi di San Giorgio ed altri simili lasciti e fondazioni conosciute specialmente in Liguria che fossero tuttavia sussistenti. »

(Dopo prova e controprova, essendo dubbio il risultamento, si passa a seconda votazione.)

Prego i signori deputati a voler votare distintamente.

**VALERIO L.** Ci ponno essere di quelli che vogliono astenersi, ed io sono tra questi.

**JOSTI.** Io pure mi astengo perchè non era presente alla discussione.

(L'emendamento Bunico è approvato.)

**PRESIDENTE.** Darò ora lettura dell'intera legge per passar quindi alla votazione per scrutinio segreto. (Vedi vol. Documenti, pag. 80.)

#### MOZIONE RELATIVA ALLA DISCUSSIONE DEL TRATTATO DI PACE.

**DABORMIDA.** Chiedo la parola. Poichè quest'oggi non si è potuto discutere sul trattato di pace, chiedo che il signor presidente consulti la Camera sull'opportunità di tenere questa sera una seduta su tale scopo.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Domando alla Camera se acconsente di tener seduta questa sera.

**BALBO.** Domando la parola per una mozione d'ordine; io propongo che si voti sul trattato di pace senza nessuna discussione, ma colla protesta del silenzio. (*Bravo! bravo!*)

**DABORMIDA.** Ben inteso però che in questo caso sia riservata la parola ai plenipotenziari per ispiegare le frasi che furono censurate dalla Commissione. (*Bisbiglio*)

*Voci.* No! no!

**DABORMIDA.** Perchè no? Si tratta di fatti personali.

**BALBO.** Se vi sarà discussione, i signori plenipotenziari avranno fuor d'ogni dubbio diritto alla parola. Ma se la Camera deliberasse di passare senz'altro ai voti, in tal caso io non credo che si potesse fare una eccezione per essi, i quali pertanto dovrebbero assoggettarsi alla legge comune, senza alcun pregiudizio però della tacita protesta, che anch'essi col loro silenzio farebbero contro l'accusa verso di loro stata formulata. (*Bene! bene!*)

**SINEO.** Io capisco ed apprezzo il generoso sentimento che ha indotto l'onorevole deputato Balbo ad opinare che si dovesse passare all'approvazione del trattato di pace senza entrare in una discussione preliminare. Non posso tuttavia approvare la sua proposta. Io credo che vi siano spiegazioni da domandare alla Commissione e che non si possa passare ad una votazione così grave senza discutere. Parmi inoltre che vi possano essere dei motivi i quali inducano forse la Camera a credere che vi siano altre questioni a discutersi prima dell'approvazione del trattato. Ciò che veramente preme, secondo ci accennava in un suo dispaccio l'onorevole presidente dei ministri e confermava poi qui in seno alla Camera, si è che si discutano i mezzi coi quali bisognerà provvedere a certe urgenze che dipendono da questo trattato. Credo che questa discussione può essere separata da quella del trattato, e conseguentemente prima si dovrebbe discutere la legge di finanza, poi ci potremmo preparare alla discussione del trattato con quella calma e con quella maturità che da così ardua questione è richiesta.

**BALBO.** Mi pare che in qualunque circostanza, quando

anche non vi fosse alcuna specie di premura, quando i ministri non ci avessero dichiarata questa premura, il modo più dignitoso per la Camera sarebbe pur sempre quello di passare alla votazione senza nessuna specie di discussione, la quale non è possibile o è difficilissimo almeno che non si risolva in qualche querela, in qualche recriminazione sul passato, cose da evitarsi in questi momenti. Del resto, se la Camera volesse passare immediatamente alla discussione della legge di finanze, che è conseguenza del trattato, è fuor di dubbio che ella seconderebbe, così facendo, il desiderio mostrato dal Ministero; desiderio così naturale che tutti, senza uopo d'altre spiegazioni, agevolmente lo comprenderanno.

**FARINA.** L'articolo quinto dei patti addizionali non è ancora compiuto, ed io domando al Ministero se intende di sottoporre al giudizio della Camera le stipulazioni riguardanti il medesimo; ma, se egli non intende di sottoporre alla sua approvazione questa parte del trattato medesimo, allora domando che si possa dire qualche cosa, perchè è una questione che interessa troppo il paese perchè si possa passare sotto silenzio.

**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Se il deputato Farina intende di parlare del trattato di commercio, non c'è dubbio che debba essere sottoposto al giudizio delle Camere, così volendo non solo il regolamento della Camera, ma eziandio l'articolo 5 dello Statuto.

*Voci. Ai voti!*

**VALERIO LORENZO.** Se la Commissione, dopo lo studio fatto sui documenti che vennero alla medesima comunicati, dopo l'esame dei vecchi trattati che, in forza del nuovo trattato di pace diventano obbligatorii, ci avesse fatta un'apposita relazione, ci avesse detto quali sono questi trattati ed a quali conseguenze daranno luogo pel paese; se ci avesse detto quale sia la natura dei documenti che dal Ministero vennero alla Commissione stessa partecipati, io potrei forse aderire alla proposta dell'onorevole deputato Balbo, ma nello stato attuale delle cose, con una relazione quale ci venne fatta, io non credo di potervi acconsentire, e faccio anzi l'istanza acciocchè vengano nella segreteria della Camera depositi ed i trattati ed i documenti comunicati alla Commissione, onde ciascuno di noi possa farne lettura e vedere se debba approvare o no il trattato di pace, e se possa o no acconsentire a che esso venga votato senza previa discussione.

**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** A proposito di documenti comunicati alla Commissione osserverò in giustificazione della medesima che altri documenti, oltre a quelli stampati, furono comunicati da me in assenza del ministro degli affari esteri, ma colla condizione espressa che dovessero bensì servire alla Commissione, ma che non potessero essere copiati, nè comunicati.

Laonde io debbo oppormi all'istanza perchè siano depositati alla segreteria e resi ostensibili ai signori deputati.

**SINEO.** Io credo che non possa ammettersi la condizione che il signor ministro aveva apposto alla comunicazione fatta da lui alla Commissione.

Lo Statuto vuole che i trattati quando debbono essere sottoposti al Parlamento lo siano con tutti i documenti opportuni, ed opportuni sono tutti quelli i quali tendono ad illuminare coloro che debbono giudicare intorno il trattato. Quei documenti erano opportuni per la Commissione, lo saranno dunque eziandio per la Camera.

Del resto io penso che anzitutto dovremo informarci dal relatore della Commissione della natura dei documenti che furono comunicati, e dobbiamo anche sapere se siano stati

comunicati tutti i documenti che la Commissione abbia chiesti.

**CHENAL.** Il me semble que pour éviter une discussion tout irritante on pourrait accepter un terme moyen en demandant un séance secrète.

**RAVINA.** Quanto ai trattati che dovranno essere d'ora avanti in vigore, oltre a questo che è sottoposto al giudizio della Camera, la relazione ne ha parlato, e ne ha parlato compiutamente, dicendo: «Dovranno avere esecuzione e sono richiamati in vigore tutti quei trattati espressi e pubblicati, i quali non sono contrari allo stipulato nell'ultimo trattato.»

In quanto però al trattato per la estradizione havvi una eccezione, la quale essa pure fu indicata nella relazione, e consistente in questo, che non potrà più ricevere esecuzione per la parte che riguarda i delinquenti politici.

Circa ai trattati segreti si è detto nella Commissione, e l'ha pur chiaramente espresso nella relazione, che si avranno intieramente come nulli e non avvenuti; laonde non vedo quel che rimanga a sapersi quanto ai trattati. Riguardo ai documenti cambia la questione. Appunto il ministro degli esteri ci comunicò parecchi documenti, quantunque a me non paiano di grandissima importanza, ma li comunicò sotto questa condizione, che dovessero aversi per confidenzialmente comunicati alla sola Commissione. La Camera ben vede che la Commissione non poteva prendere sopra di sè il carico di comunicarglieli. Questo è un punto che deve essere deciso dalla Camera stessa, ma del quale però nella relazione io non potevo parlare. Soggiungerò ora che abbiamo anche chiesta visione d'alcuni documenti, i quali ci furono negati, dicendoci il Ministero non poter aderire alla nostra domanda, perchè in essi contenevansi comunicazioni confidenziali, e noi non abbiamo insistito, non parendoci di avere il diritto di farlo.

**VALERIO L.** Io mi associo all'opinione enunciata dall'onorevole deputato Sineo, ed aggiungo non aver chiesto che i documenti stati comunicati alla Commissione fossero copiati e stampati; ho chiesto bensì che fossero depositi nella segreteria, affinchè ciascun deputato ne possa prendere cognizione per giudicare le trattative stesse, onde poter poscia dare un voto coscienzioso, e vedere se possa annuire sì o no all'accettazione del trattato di pace ed anche alla votazione senza discussione.

Aggiungo che io chiedo cosa che parmi non si possa rifiutare. Il Ministero non può negare alla Camera i documenti comunicati alla Commissione. I membri della Commissione sono, come noi, membri del Parlamento, non sono in condizione privilegiata per cui possano avere esclusiva comunicazione di documenti negati dalla Camera; laonde io mi crederci leso ne' miei diritti di deputato, ove questi documenti che vennero comunicati ai miei colleghi non si comunicassero eziandio a tutti quanti i deputati. (*Approvazione*)

**GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici.** Il ragionamento del deputato Valerio proverebbe tutto al più che vi fu condiscendenza per parte del Ministero quando diede questi documenti alla Commissione. Del resto la Commissione conveniva meco che in quanto alla corrispondenza (notisi che io parlo solo di corrispondenza) era in balia del Ministero il comunicarne solo quella parte che egli credesse opportuno.

Ecco lo stato della questione.

**VALERIO L.** Vorrei aggiungere due parole relativamente ai trattati.

Egli è vero che la relazione della Commissione ha accennato ad alcuno di questi trattati, ma non furono in essa con-

siderati sotto il rapporto commerciale, nè sotto il rapporto finanziario; nulla si disse delle conseguenze che da essi deriveranno per l'avvenire del paese, e parlo principalmente del trattato del 1854.

Ora, non essendo noi illuminati dalla Commissione, non conoscendo neppure la lista completa dei trattati che sono dal nuovo patto coll'Austria dichiarati nuovamente obbligatorii, io credo che ciascun deputato abbia diritto e dovere di conoscerli tutti quanti e di esaminarli prima di venire alla votazione.

**MENABREA.** (*Vuol parlare*)

**PRESIDENTE.** Pare che la Camera voglia andare ai voti.

**MELLANA.** Chiedo di parlare sulla questione pregiudiziale.

La proposizione dell'onorevole deputato Balbo mi sembra di tanta gravità da non potersi mettere ai voti così su due piedi. Essa dovrebbe essere mandata agli uffizi (*No! no! — Rumori*); ma, siccome il tempo stringe, si potrebbe aspettare a metterla ai voti nella prossima seduta, questa sera o domani, non importa, purchè non si voti senza un qualche esame, non essendo consentaneo alla importanza della deliberazione il prenderla così a precipizio.

**BALBO.** La proposizione che ho fatta è stata da tutti intesa, e se m'allungassi a mostrarne l'utilità andrei contro allo stesso suo scopo. Mi pare evidente che essa è una proposizione d'urgenza che mira appunto ad evitare ogni discussione. Se si rimanda agli uffizi, se si rimanda ad un'altra seduta, perde interamente tutto il suo utile. Io domando dunque al signor presidente che voglia mettere puramente e semplicemente ai voti la mia proposizione. Se la Camera non la crede opportuna e conveniente, la rigetterà.

**PRESIDENTE.** Osservo che quando c'è una questione pregiudiziale il presidente non può astenersi dal metterla ai voti.

**VALERIO L.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**BALBO.** Chiedo la permissione di fare qualche osservazione circa la proposta questione pregiudiziale.

Mi pare che la questione pregiudiziale esista veramente quando la si discute sopra un principio, da cui dipende l'applicazione della questione sulla quale si vota; ma a torto si vuol chiamare questione pregiudiziale ciò che non è altro se non la negazione della proposizione in discussione. In tal caso ciò che si può far di meglio si è di votare la proposizione stessa.

**PRESIDENTE.** La questione pregiudiziale, come viene ora proposta dal deputato Mellana, significa che forse non è opportuno in questo momento di discutere se si debba votare il trattato senza discussione.

**MELLANA.** Io credo che non sia stata intesa la mia proposizione, la quale sostanzialmente è sospensiva.

Io dico che nella tornata, sia di questa sera, sia di domani, nella quale verrà posto all'ordine del giorno la discussione sul trattato di pace, si ponga anzi tutto ai voti, quale questione pregiudiziale, la proposta dell'onorevole conte Balbo, che cioè si passi alla votazione del trattato senza discussione.

**BALBO.** La questione della pace è all'ordine del giorno; è quella su cui si deve ora discutere. Aperta la discussione su questo, si fa una mozione d'ordine, si propone cioè di votare il trattato senza discussione. Mi pare che questa proposizione debba mettersi ai voti puramente, semplicemente. Del resto, se il signor Mellana vuol far votare a rovescio, se vuol

far votare sulla questione che non si debba ammettere di votare senza discussione, io per me aderisco senza difficoltà, poichè in sostanza riesce al medesimo effetto. Quelli che si sarebbero alzati staranno seduti, e gli altri si alzeranno. (*ilarità*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MELLANA.** Domando di dare una breve spiegazione: mi sembra che un momento fa il signor deputato Balbo convenisse in questo, che, cioè, sia assai più conveniente di passare prima alla discussione della legge di finanze. Il rapporto sulla medesima credo che sarà fatto di quest'oggi, potremmo quindi cominciare a discuterlo.

**BALBO.** Io non ammiessi che fosse meglio di venire immediatamente alla discussione della legge di finanze, ma solo intesi dire, se la Camera avesse deciso di darle la preferenza, non avrei fatto opposizione, perchè essa è pure molto urgente, e discutendola, si viene appunto a soddisfare il voto del Ministero. Ma il signor Mellana mi insegnò ciò che io non sapeva, che, cioè, il rapporto non è ancora fatto; ora, se il rapporto non è preparato, non si può passare alla discussione della legge di finanze; e non potendosi passare a questa discussione io nuovamente insisto sulla votazione della mia proposta.

**ROSELLINI.** Il rapporto sulla legge di finanze fra una mezz'ora sarà in pronto, di modo che potrà essere letto di questa sera. Intanto la Camera potrebbe procedere alla votazione della legge dei maggioraschi e nel frattempo il relatore finirà, credo, la sua relazione.

**PRESIDENTE.** Io non saprei quale di tutte le proposte debba avere la priorità; si dovrebbe attribuirle alla proposta pregiudiziale; ma il deputato Dabormida avendo chiesto che si tenga seduta stasera, pare che questa sia la proposizione da porsi ai voti la prima.

**SINEO.** Io propongo che si metta all'ordine del giorno della prossima seduta, la discussione sulla legge dei 75 milioni, quantunque non si sia ancora letto il rapporto della Commissione, esso si potrà leggere nel principio della prossima tornata, e dopo si può subito aprire sovr'esso la discussione. Abbiamo altri esempi di casi coi quali la Camera scostandosi, come ne ha il diritto, dalle regole ordinarie, passò immediatamente alla discussione; tutte le altre prescrizioni del regolamento furono adempiute; la legge passò agli uffici, quindi alla Commissione. La Commissione farà il suo rapporto; a tenore del regolamento, questo rapporto dovrebbe essere stampato e distribuito; ma la Camera può ordinare, come ha già ordinato altre volte, che immediatamente dopo la lettura del rapporto abbia luogo la discussione. Ma non credo che convenga decidere, senza che preceda una matura discussione, o almeno, senza mature meditazioni, una questione così grave, quale è quella dell'accettazione o reiezione del trattato.

L'ordine del giorno portava la discussione e non la soppressione della discussione.

Aggiungerò che sarebbe di mal esempio il votare senza discutere. La nostra decisione debb'essere giustificata dalla discussione. Lo accettare un trattato che porta conseguenze così gravi è un atto della massima importanza, il quale non solo dalla nostra nazione, ma da tutte quante le nazioni d'Europa sarà giudicato.

Ora, in cosa di tanto momento la nostra discussione debb'essere motivata. Per altro io qui non entrerei in questa questione che mi riservo di svolgere più largamente, qualora si decida di passare ad un'immediata deliberazione sulla proposta del conte Balbo; ma insisto affinché discutasi nella



prima seduta la legge dei 75 milioni, e poi si veda se si debba o no discutere questo trattato.

**PINELLI**, ministro dell'interno. Mi pare evidente che la priorità fra le due proposte del deputato Balbo e del deputato Mellana spetti alla prima, per quelle ragioni appunto che vennero adottate dal deputato Balbo. In primo luogo, cioè, perchè la proposta Mellana essendo nulla più della negazione della proposizione Balbo, questa dee manifestamente precederla. Inoltre, siccome l'ordine del giorno porta in oggi la discussione del trattato di pace, la proposta Balbo appartiene assolutamente alla discussione di quest'oggi. Per la qual ragione eziandio essa deve avere la priorità su quella pure dell'avvocato Sineo, perchè l'ordine del giorno porta la discussione del trattato di pace, e non quella della legge di finanze. Aggiungasi, per riguardo alla convenienza di far precedere la discussione sul trattato di pace a quella della legge di finanze, che quest'ultimo non essendo se non la esecuzione del trattato di pace, colla discussione e colla approvazione o reiezione del medesimo, viene già risolta in gran parte la questione sulla legge di finanze, la quale non contiene altro se non che la creazione della rendita per l'esecuzione del trattato stesso.

Egli è palese adunque che la proposizione del conte Balbo, la quale tende alla votazione sul trattato di pace senza che preceda veruna discussione, deve essere posta ai voti senza altro, massime pel caso che questa sera o domani si possa discutere la legge di finanze.

**VALERIO L.** Essendosi detto più volte che l'ordine del giorno porta la discussione del trattato di pace, io osserverò che l'ordine del giorno porta invece la discussione e la votazione della legge sui maggioraschi; ora sono le 3, e noi dobbiamo ancora passare allo squittinio segreto su questa legge. (*Rumori*)

D'altronde io credo impossibile che si passi senza discussione alla votazione del trattato di pace, senza prima avere udita la relazione della legge sui 75 milioni.

Votando il trattato di pace noi votiamo implicitamente i 75 milioni: è quindi necessario di conoscere prima in quali condizioni finanziarie noi ci troviamo ed a quali patti debbono essere consegnati questi denari all'Austria. Io non posso credere che una rappresentanza nazionale, in presenza di fatti di tanta gravità, e dopo che la nazione fu fatta segno alle accuse le più invereconde, le più nefande, le più calunniose, possa procedere ad un'approvazione taciturna di un trattato imposto da un disastro tanto terribile quanto inspiegato, senza che essa possa alzare la sua voce per dire che noi abbiamo fatta una guerra generosa, santa, la quale aveva tutti gli elementi di successo; e senza indicare perchè quel successo fu mutato in un'orribile catastrofe.

È necessario che la nazione, la quale dovette soggiacere a così grave infortunio, sappia per bocca dei suoi rappresentanti le vere condizioni in cui essa venne trascinata dalla forza dei casi; conosca i pericoli cui va incontro, le speranze che ancora la possono sorreggere. Apprezzi l'opera nostra passata, giudichi la nostra condotta presente, e vegga a chi deve concedere la sua fiducia. (*Approvazione e plausi dalle tribune*).

**BALBO.** Io domando di poter rispondere due parole alle molte ragioni che furono dette contro la mia proposizione. Io credo che molti in questa Camera dividano la mia opinione e pensino esser miglior partito il venire ai voti, omessa ogni discussione. Se siano o no i più, la votazione sola può metterlo in chiaro. Ma intanto, ora che i deputati Sineo e Valerio hanno esposte le ragioni che a loro avviso militano contro

la mia proposta, io insisterei perchè venisse votata. Se la maggioranza della Camera crede di non doverla accettare, votino contro (*Bisbiglio*).

**CADORNA C.** Io domando che si metta ai voti la priorità tra la proposizione Balbo e la proposizione Mellana.

**PRESIDENTE.** Io metto dunque ai voti la priorità delle due proposizioni: comincerò dalla proposta Balbo di votare cioè senza discussione il trattato di pace.

(Dopo prova e comprova, essendo ancora dubbio il parere della Camera, il presidente la invita ad una nuova votazione.)

*Voci dalla destra e dal centro.* Si faccia lo squittinio segreto.

Essendo fatta la proposta dello squittinio segreto sulla priorità, chi vuole la priorità per la proposta del deputato Balbo, metterà il voto bianco; chi vuole la priorità sulla proposta Mellana, metterà il voto nero.

(Dopo terminato il secondo appello nominale per lo squittinio segreto, il deputato Valerio dichiara di non voler votare, perchè crede avervi nella proposizione Balbo violazione dello Statuto — *Applausi dalle gallerie; rumori diversi nella Camera.*)

*Varie voci dalla destra.* All'ordine! all'ordine!

**CAVOUR.** Chiedo che il deputato Valerio sia chiamato all'ordine; il regolamento vieta che si parli mentre si procede ad una votazione. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Se mi fosse stato possibile il farmi udire, avrei già fatto osservare al deputato Valerio che questa non è che una questione di priorità, e non già una questione definitiva.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	152
Per la priorità della proposta Balbo.....	64
Per la priorità della proposta Mellana....	68

La Camera accorda la priorità alla proposizione del deputato Mellana; lo prego quindi a volerla formulare.

**MELLANA.** La mia proposizione consiste in questo, che si tramandi alla seduta nella quale si passerà alla discussione del trattato la proposizione fatta dall'onorevole deputato Balbo, la qual proposizione s'intende che sarà pregiudiziale.

**BALBO.** Domando al signor presidente come intenda di mettere ai voti la proposizione dell'onorevole deputato Mellana. Parmi che se questa proposizione venga rigettata, si debba porre ai voti immediatamente la mia.

**PRESIDENTE.** La proposta del deputato Mellana tende a rimandare la proposta Balbo alla seduta nella quale si discuterà il trattato di pace: allora sarà messa ai voti la prima come questione pregiudiziale

**VALERIO L.** Domando la parola anche a proposito della proposta del mio amico Mellana.

**PRESIDENTE.** La parola è prima al deputato Balbo.

**BALBO.** Volevo soltanto notare, che pel caso in cui la proposizione del deputato Mellana fosse rigettata, allora necessariamente la mia, non essendo stata respinta finora, dovesse subito votarsi.

**PRESIDENTE.** Questo consegue di necessità.

**VALERIO L.** Sulla questione pregiudiziale del deputato Mellana io presento un'altra questione pregiudiziale; io credo che la proposta Balbo è affatto lesiva dello Statuto. Se mai si stabilisse un precedente così mostruoso, le maggiorità potrebbero sempre imporre la votazione e quindi l'accettazione di tutte quante le leggi senza lasciare aprir bocca ai membri della minorità; io protesto contro questo modo di

procedere altamente incostituzionale: credo con questa protesta di difendere i diritti delle minorità, epperò dichiaro che qualunque votazione avrà luogo nella proposta Balbo mi asterrò dal votare.

**BALBO.** Domando che si ponga ai voti la proposizione dell'onorevole deputato Mellana, colla quale mi sembra che le ragioni addotte dall'onorevole preopinante non abbiano niente che fare. Qualora questa proposta fosse rigettata, allora mi riserverò di domandare la parola per esporre le mie ragioni.

**SINEO.** Il deputato Valerio ha proposto una questione pregiudiziale a quella del deputato Mellana: è pregiudiziale qualunque proposta che tende ad evitare che si discuta un'altra proposta. Il deputato Valerio opina che la Costituzione si opponga allo scendere alla votazione circa l'opportunità o no di discutere; ed io veramente mi accosto a quell'opinione, la quale è sostenuta dall'esempio e dai precedenti parlamentari delle altre nazioni. Si può chiudere la discussione quando si vuole; è lecito a qualunque deputato, dopo il primo oratore, di chiedere la chiusura della discussione; ma l'evitare assolutamente la discussione, il togliere anticipatamente la parola a tutti gli oratori, è contraria al testo del nostro regolamento in primo luogo, è contraria anche allo Statuto, il quale vuole che le leggi vengano dal Parlamento discusse.

Trattandosi dunque di una questione pregiudiziale, io credo che debba avere la priorità, epperò chiedo che si voti se possa o no deliberarsi sulla questione suscitata dalla proposta Balbo.

**PISSARD.** Il me semble que la question a déjà été jugée par la Chambre, du moment qu'on a voté la priorité en faveur de la proposition de monsieur Mellana. On ne peut pas revenir sur ce précédent. Par conséquent nous ne pouvons en ce moment que voter sur la proposition de M. Mellana.

**TECCHIO.** Io ho domandato la parola semplicemente per leggere l'articolo 55 dello Statuto, il quale prova nel modo più manifesto, che la proposta dell'onorevole deputato Balbo è altissimamente incostituzionale.

L'articolo 55 dello Statuto dice così:

« Ogni proposta di legge debbe essere prima esaminata dalla Commissione nominata pei lavori preparatorii; discussa ed approvata da una Camera, sarà trasmessa all'altra per l'approvazione. »

Se noi togliamo questo diritto di discutere la proposta del trattato di pace, diciamolo francamente, lo Statuto è violato. *(Applausi)*

**BALBO.** Domando la parola per un fatto personale.

L'osservazione dell'onorevole preopinante mi pare altissimamente erronea.

L'articolo che egli ci ha letto parla di legge, ma qui non si tratta di una legge. *(Rumori in senso diverso)* Dunque l'articolo dello Statuto è assolutamente fuori di questione; lo spirito dello Statuto non può mai essere d'imporre una cosa, la quale alcune volte sia materialmente impossibile, come nel caso in cui nessun oratore vi fosse che volesse prendere la parola.

Qui non è il caso, ma lo Statuto non può mai avere voluto imporre l'obbligo di discutere ciò sopra di che la Camera non credesse doversi far luogo a discussione. La prima delle teorie parlamentari in tutti i paesi dove vi sono Parlamenti vecchi o giovani è che la Camera può tutto, nel suo seno.

E voi non dovete torre alla Camera la facoltà di dirigere essa stessa la sua discussione, di discutere o no, secondo le paia più conveniente.

Io mi sottometto il primo, subito, ed intieramente, non per necessità, ma per atto di volontà, alla decisione della Camera, ma non mi sottometterò mai ad una teoria che inculcasse non essere lecito alla Camera di prendere, in qualunque caso, una qualche deliberazione relativamente alle sue discussioni interne. E qui, se non trovassi forse la frase men rispettosa verso la Camera stessa, io citerei l'esempio di un deputato, che alcuni giorni fa diceva di non volere appartenere ad una Camera, la quale non potesse fare nel suo interno tutto ciò che le paia più utile e più conveniente.

**PESCATORE, relatore.** Molti pensano che la proposta del conte Balbo sia contraria allo Statuto; questo prova sempre più la necessità che vi era di rimandare ad un'altra seduta ogni discussione in proposito.

Io intendo la proposta Mellana in questo senso, che ogni qualunque discussione sul merito della proposta del conte Balbo sia rimandata ad altra tornata.

Se decidiamo in sul momento che la proposizione del conte Balbo è contraria allo Statuto, la Camera ben vede che prende una decisione importantissima, essenzialissima sul merito della stessa proposta, sulla quale ha testè implicitamente deciso di voler riservare ogni discussione ed ogni risoluzione.

Io penso che la prima questione pregiudiziale, quella che deve precedere tutte le questioni pregiudiziali che si possano immaginare, sia precisamente quella proposta dal deputato Mellana, la quale riservando ogni discussione, salva evidentemente anche le ragioni di quelli che credono incostituzionale la proposizione del conte Balbo.

**PRESIDENTE.** La proposta del signor Mellana è una proposta sospensiva; e siccome le proposte sospensive debbono avere la priorità, io la metto ai voti.

*(La Camera approva.)*

**DABORMIDA.** Ora si compiacca mettere ai voti la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Adesso potrebbe venire la proposta del deputato Dabormida il quale vorrebbe che la Camera sedesse questa sera.

*Voci.* Udiamo prima la relazione della legge di finanze.

**VIOVA.** Mi pare che questa proposizione Dabormida riguarderebbe l'ordine del giorno della tornata successiva: invece essendosi presentato il relatore della Commissione di finanze per leggere la relazione della legge sui 75 milioni, egli deve avere la parola; quindi si passerà alla votazione sulla proposta Dabormida.

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN IMPRESTITO DI 75 MILIONI DI LIRE.

**PRESIDENTE.** Il relatore Ricardi ha facoltà di parlare.

**RICARDI, relatore,** presenta la relazione sul progetto di legge per un prestito di 75 milioni di lire. *(Vedi vol. Documenti pag. 15.)*

**PRESIDENTE.** Ora viene la proposta del deputato Dabormida, se stasera si debba tener seduta.

**VALERIO L.** Si voti sulla legge sui maggioraschi.

**DABORMIDA.** Dopo la votazione probabilmente la Camera non sarà più in numero, e non si potrà più stabilire se questa sera vi sarà seduta. Se non si vuole seduta per questa sera, si voti contro la mia proposta, ma abbiasi il coraggio della propria opinione. *(Bravo!)*

**VALERIO L.** Io dichiaro apertamente al signor Dabormida che non credo si debba tenere seduta questa sera.

**DABORMIDA.** Ebbene, voterà contro.

*Voci. Ai voti! Ai voti!*

**JACQUEMOUD A.** Messieurs, voulez-vous me permettre une observation ?

Je m'oppose formellement à la motion faite par l'honorable général Dabormida. Cette proposition est contraire à celle de l'honorable comte Balbo. Toutefois, je pense que tous les deux sont de la même opinion quant au fond. Le comte Balbo voulait que la Chambre passât à la votation du traité sans discussion, et cela afin d'éviter l'agitation et les récriminations que soulèverait la discussion sur le traité de paix. La pensée de l'honorable Balbo est louable sans doute ; mais en admettant la motion du général Dabormida, on manque l'effet voulu par M. le comte Balbo.

Ainsi, messieurs, je me permettrai quelques considérations, non pas d'homme politique, mais simplement de médecin. Veulant, comme M. Balbo, éviter la tempête que peut soulever la discussion sur un objet si irritant, je proposerais à la Chambre de fixer la séance, non pas pour ce soir, mais pour demain à 10 heures du matin. De cette manière, nous aurons une séance calme et pacifique comme la veulent MM. Balbo et Dabormida.

Vous savez tous, messieurs, que le mécanisme de la constitution physique de l'homme influe essentiellement sur les dispositions morales. (*Ilarità*) L'observation que j'ai l'honneur de soumettre à la Chambre est sérieuse. Quoique l'homme fasse, l'esprit humain, avec quelque soin qu'il se dégage de la matière pour s'appliquer aux opérations intellectuelles, subit forcément l'action et la pression du jeu de ses organes. Il est prouvé en physiologie que le cerveau humain est beaucoup plus excité le soir que le matin, parce que le soir il est surchargé de toute l'agitation de la journée. Aussi, vous aurez remarqué que la nuit est plus favorable au travail de l'imagination, et le matin plus propre à l'opération du pur raisonnement. Ce fait est constant dans la science médicale.

Voulez-vous donc fixer une heure où la discussion d'un sujet irritant soit plus calme ? Prenez le matin, fixez votre séance à 10 heures ; cette séance sera animée et moins orageuse que celle de 4 heures du soir, et celle de 4 heures du soir le sera moins que la séance de nuit que propose le général Dabormida. Par ces motifs physiologiques, et attendu que la discussion sur le traité de paix est de nature à être tempétueuse, je propose à la Chambre de la fixer pour demain à 10 heures du matin. La nuit, du reste, porte conseil. D'ici à demain tous les opinions auront le temps de s'établir et de se calmer. Je vous le recommande de nouveau ; si vous voulez une séance calme, pacifique et froide, ne la fixez pas pour cette nuit. (*Ilarità*)

**DABORMIDA.** Entrando nelle considerazioni mediche del signor deputato Jacquemoud, consentirò che non si faccia seduta questa sera, ma ragionando nel suo senso propongo che la seduta abbia luogo domattina per tempo.

*Voci. Alle dieci.*

**DABORMIDA.** Io proporrei alle otto o alle dieci.

**PRESIDENTE.** Per conciliare la cosa io proporrei che si facesse alle dieci.

(La Camera approva.)

(*Si passa allo squittinio sulla legge dei fidecommessi.*)

Risultamento della votazione :

Volanti . . . . .	118
Maggioranza . . . . .	60
Voti favorevoli . . . . .	98
Voti contrari . . . . .	20

(La Camera approva.)

*Ordine del giorno per domani alle ore 10 del mattino :*

1° Discussione sul trattato di pace coll'Austria ;

2° Discussione sulla relazione del progetto di legge per l'imprestito di 75 milioni.